

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	23
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	25
FINANZE (VI)	»	26
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	33
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	34
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	41
AFFARI SOCIALI (XII)	»	44
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	47
<i>INDICE GENERALE</i>	»	75

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Atto n. 101 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 3

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Atto n. 101.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, osserva che lo schema di decreto in esame reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante l'attuale normativa di contrasto al riciclag-

gio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha attuato la direttiva 2005/60/CE, sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, e la direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione. Il potere di modifica legislativa della normativa antiriciclaggio è espressamente conferito al Governo dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge Comunitaria 2005), il cui comma 5 dell'articolo 1 consente l'emanazione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle norme comunitarie – dunque, anche del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – di norme che modificano o integrano quanto disposto in attuazione della delega. Come precisa la relazione illustrativa allegata allo schema in esame, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è entrato in vigore il 29 dicembre 2007; il termine per l'introduzione delle modifiche era dunque fissato al 29 giugno 2009. La direttiva 2006/68/CE è compresa nell'Allegato B alla legge Comunitaria 2005 e rientra quindi tra le direttive da recepire previo parere obbligatorio

delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce che, ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l'attuazione della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Il suddetto termine del 29 giugno di scadenza della delega risulta, dunque, prorogato al 28 settembre 2009.

L'esigenza di modifica appare dettata dalla necessità di correggere incongruenze, di migliorare l'aderenza del testo alla disciplina comunitaria, nonché di far fronte alle difficoltà emerse nella prima fase di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Gli articoli da 1 a 7 modificano le definizioni recate dalle norme in vigore, nonché i compiti e le attribuzioni delle autorità e degli organi coinvolti nell'attività di controllo e supervisione.

Nel dettaglio, l'articolo 1 reca la definizione di « conti di corrispondenza », ovvero i conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari. È mutata poi la nozione di « persone politicamente esposte », definendosi così le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

L'articolo 2 specifica che il rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia – UIF sull'attività svolta dall'organo è allegato alla relazione annualmente presentata dal MEF al Parlamento sullo stato dell'azione di prevenzione dei fenomeni illeciti. La medesima norma precisa i compiti affidati alla UIF, alla Guardia di Finanza, alla DIA e al Ministero della giustizia in materia di informazioni statistiche sull'attività da essi svolta in materia di riciclaggio.

L'articolo 3 fissa al 30 maggio il termine per l'invio del rapporto dell'UIF, attribuendo all'unità anche il potere di emanare istruzioni sulla segnalazione di operazioni sospette.

L'articolo 4 precisa che gli ordini professionali, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono tenuti a informare le Autorità competenti sulle operazioni potenzialmente correlate ad episodi illeciti.

L'articolo 5 propone una riformulazione dell'articolo 11, recante la definizione di « intermediari finanziari » rilevante per le norme antiriciclaggio, che individua con precisione le succursali di imprese estere sottoposte alla disciplina antiriciclaggio (le succursali insediate in Italia di intermediari con sede legale all'estero e sottoposti alle norme antiriciclaggio). In tema di obblighi informativi degli intermediari, si propone che le succursali e filiazioni site in Stati extracomunitari degli intermediari soggetti alla disciplina antiriciclaggio applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva, in materia di verifica e conservazione dei dati; nel caso di divieto di utilizzo di tali misure da parte della rispettiva legislazione estera, deve essere data notizia alle autorità di vigilanza di settore, e devono essere adottate misure supplementari.

L'articolo 6 modifica – per esigenze nascenti dalla prassi – la definizione di « professionisti » rilevante ai fini della applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La modifica è volta a meglio aderire allo spirito della direttiva 2005/60/CE, coinvolgendo i destinatari negli adempimenti antiriciclaggio in base alle funzioni effettivamente svolte. Con il medesimo fine, si propone l'estensione dell'esonero dagli obblighi di verifica e di registrazione – previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – a tutte le attività di mera redazione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, non solo delle dichiarazioni dei redditi. Inoltre, si propone di estendere l'esonero a tutti gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, e non solo a quelli svolti da soggetti qualificati come « consulenti del lavoro », nonché ai componenti degli organi di controllo societari, in quanto essi sono inquadrati in un rapporto organico con la società (e non pro-

fessionale), e in quanto l'attività istituzionale da essi svolta è effettuata quando le ipotetiche operazioni sospette sono state già poste in essere.

L'articolo 7, inserendole nelle definizioni di «altri soggetti» sottoposti alla normativa antiriciclaggio, assoggetta anche le case da gioco e le attività di raccolta telematica delle scommesse agli obblighi derivanti dalle norme del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati.

Gli articoli da 8 a 14 recano modifiche alla disciplina di obblighi gravanti sui destinatari delle disposizioni antiriciclaggio.

L'articolo 8 reca correzioni materiali al testo vigente, obbligando i revisori contabili a una adeguata verifica dei clienti e al controllo dei dati acquisiti (in luogo dell'identificazione dei clienti e della verifica dei dati) nello svolgimento dell'attività professionale.

L'articolo 9 riformula, con finalità di chiarezza, la norma recata dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che delinea le modalità di attuazione degli obblighi di verifica.

L'articolo 10 rinumerava l'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, chiarendo che i soggetti obbligati alla segnalazione di «operazioni sospette» all'UIF devono preliminarmente astenersi dal compiere l'operazione stessa. Permane l'obbligo di segnalazione anche ove, per cause elencate dalla norma stessa, non sia possibile l'astensione.

L'articolo 11 differisce al 30 aprile 2010 il termine entro cui i gestori delle case da gioco adottano le misure idonee a ricollegare i dati identificativi dei giocatori alle operazioni di acquisto e di cambio gettoni effettuate per un importo pari o superiore a 2.000 euro. In considerazione delle modifiche di cui al precedente articolo 7, la norma specifica gli obblighi degli operatori in tema di identificazione e verifica dei clienti.

L'articolo 12 chiarisce che l'esenzione dall'obbligo di adeguata verifica della clientela, recata all'articolo 25, comma 1

del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non opera comunque in caso di «operazioni sospette». Si specificano poi le ipotesi in cui i soggetti obbligati alla verifica della clientela possono applicare le forme di «controllo semplificato», in presenza di determinate caratteristiche dei clienti.

L'articolo 13 riformula le disposizioni sui controlli rafforzati di verifica della clientela, necessari in presenza di rischi più elevati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), esplicitando il divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una «banca di comodo», ovvero una banca o un ente equivalente costituito, in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, per esercitare una direzione e una gestione effettive, non collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato (articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

L'articolo 14 dispone che obblighi di adeguata verifica della clientela siano considerati assolti ove vi sia idonea attestazione fornita, tra l'altro, da banche aventi sede legale e amministrativa in stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva (articolo 30 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). Tra i soggetti per cui gli obblighi di verifica si considerano assolti mediante attestazione vengono inclusi i revisori contabili; l'attestazione può essere sostituita dall'invio, per via informatica, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che ha avuto contatto diretto col cliente medesimo.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore per la II Commissione*, osserva che le disposizioni degli articoli a 15 a 17 recano alcune correzioni e precisazioni letterali al decreto legislativo n. 231 del 2007.

L'articolo 18 interviene sugli obblighi di conservazione di documenti e di registrazione di informazioni per l'adeguata verifica della clientela, con finalità di utilizzo per eventuali indagini (articolo 36 del decreto legislativo n. 231 del 2007). In

particolare, si propone di uniformare la disciplina degli obblighi di verifica e di registrazione degli agenti in attività finanziaria a quelli previsti per gli intermediari finanziari, obbligando questi ultimi a registrare e conservare per 10 anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro (in relazione a cui gli agenti in attività finanziaria osservano gli obblighi di verifica della clientela). Si precisa poi la decorrenza del termine per assolvere gli obblighi di registrazione previsti dalla legge (30 giorni); si precisa che tali obblighi non si applicano alle ipotesi di verifica « semplificata ».

L'articolo 19 interviene sulle modalità di registrazione per i professionisti e per i revisori contabili (articolo 38 del decreto legislativo n. 231 del 2007): si precisa che il termine di trenta giorni a disposizione di professionisti e revisori per la registrazione dei dati decorre dall'accettazione dell'incarico, dall'eventuale successiva conoscenza di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale. Inoltre, gli ordini professionali possono istituire sistemi di conservazione informatica di atti e informazioni, da utilizzare per indagini in materia antiterrorismo o antiriciclaggio, senza oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 20 reca disposizioni di coordinamento; l'articolo 21 modifica le modalità di trasmissione alla UIF, da parte dei soggetti individuati dalla legge, dei dati aggregati sulla propria operatività (articolo 40 del decreto legislativo n. 231 del 2007). Si propone di eliminare la previsione per cui la UIF individua i dati da trasmettere con scelte ponderate in base al « rischio »; come precisa la relazione illustrativa, tale criterio « non consente una piena lettura dei dati aggregati ».

L'articolo 22, in tema di segnalazione di operazioni sospette (articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007), per garantire maggiore efficienza al sistema, propone di vincolare il contenuto delle segnalazioni medesime a quanto disposto dalla UIF con proprie istruzioni.

L'articolo 23 incide sulla tutela della riservatezza dei soggetti che effettuano

segnalazioni: ampliando i poteri di richiesta di informazioni da parte della DIA, della UIF e della Guardia di finanza; accanto alla già prevista possibilità di chiedere informazioni « ulteriori » ai soggetti che hanno effettuato segnalazioni (articolo 45, comma 3), per l'analisi o l'approfondimento investigativo, si propone l'estensione di tale potere informativo ai soggetti cui la segnalazione è « collegata ». Inoltre, si precisano i vincoli sulla tutela dell'identità del segnalante nel caso di denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, ovvero di rapporto proveniente dalla polizia giudiziaria.

L'articolo 24 reca disposizioni di coordinamento, incidendo sul divieto di comunicazione a chiunque, in capo al segnalante, dell'effettuazione di segnalazioni (articolo 46 del decreto legislativo n. 231 del 2007).

L'articolo 25 modifica le disposizioni in tema di analisi, da parte della UIF, delle segnalazioni inviate dai soggetti obbligati. In particolare, si propone di assegnare alla UIF il compito di definire i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette.

L'articolo 26 vieta la comunicazione al cliente (comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 231 del 2007), anche del « flusso di ritorno » delle comunicazioni, ovvero delle comunicazioni, effettuate dall'UIF al soggetto obbligato alla segnalazione, sull'esito della segnalazione medesima (archiviazione o inoltro).

L'articolo 27 reca disposizioni finalizzate al coordinamento interno dell'articolo 49 del Decreto legislativo n. 231 del 2007, a seguito dei nuovi limiti all'uso del contante previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. In particolare, si ricorda che il citato articolo 32 ha innalzato da 5.000 a 12.000 euro la soglia massima di trasferimento consentito in denaro contante o in libretti di deposito, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Con lo schema di decreto legislativo in esame si propone di precisare che la soglia è riferita all'operazione oggetto di trasfe-

rimento, eliminando l'equivoco richiamo all'eventuale frazionamento dell'operazione. Si chiarisce inoltre che il divieto di trasferimento di contante opera anche nel caso di più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Le modifiche proposte comprendono poi la previsione, nel caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di una specifica forma di accettazione da parte del cessionario, ricompresa tra i dati da comunicare obbligatoriamente alle Poste o alle banche.

L'articolo 28, oltre a recare disposizioni di coordinamento, chiarisce le norme in materia di organi di controllo (articolo 52 del decreto legislativo n. 231 del 2007), precisando che ciascuno degli organi vigilanti sull'osservanza delle norme del Decreto legislativo n. 231 del 2007 lo fa nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze.

L'articolo 29, incidendo sull'articolo 54 del decreto, dispone che ciascun ordine professionale individui le modalità attua-

tive degli obblighi di adeguata formazione del personale e dei collaboratori in relazione alla disciplina antiriciclaggio.

L'articolo 30 espunge dall'articolo 56 del decreto legislativo n. 231 del 2007 il riferimento al regolamento CE del 15 novembre 1981, n. 1781 (concernente l'attività dei prestatori di servizi di pagamento) tra le norme di cui si richiede l'osservanza per non incorrere in apposite sanzioni amministrative.

L'articolo 31 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da 10.000 a 200.000 euro) per l'inosservanza del divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con banche « di comodo ».

Infine, l'articolo 32, in ragione dell'intestazione di obblighi ai soggetti che esercitano le attività di gioco pubblico, sancisce l'applicazione delle norme a tali soggetti a partire dal 1° marzo 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti, articoli aggiuntivi</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Ordini del giorno</i>)	15

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione Edmondo CIRIELLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti, e per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 9.15.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2602 Cirielli.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

Le Commissioni proseguono la discussione del provvedimento in oggetto, rinviata nella seduta del 15 luglio 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne

dispone pertanto l'attivazione. Dà quindi conto dei deputati in missione e delle sostituzioni.

Nel ricordare altresì che, nella seduta del 15 luglio scorso, si è conclusa la discussione sulle linee generali, comunica che sono state presentate 15 proposte emendative (*vedi allegato 1*). Tali proposte sono state trasmesse alle Commissioni competenti I, II, V, VI, VIII, XI, XII e XIV, che si sono quindi espresse, sia sul testo del progetto di legge in discussione, sia sulle citate proposte emendative.

Per quanto riguarda il testo del progetto di legge, tutte le Commissioni competenti hanno espresso parere favorevole.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative, fa presente che la I Commissione ha espresso parere favorevole; le Commissioni II, VI, XI e XIV hanno espresso nulla osta; la V Commissione ha espresso parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3 Evangelisti, 3.4 Cicu, nonché sugli articoli aggiuntivi 5.01 Polledri e 5.02 Ascierio, e nulla osta sui restanti emendamenti; la VIII Commissione ha espresso, invece, parere contrario sull'emendamento 1.1 Evangelisti e nulla osta sui restanti emendamenti; la XII Commis-

sione, infine, ha espresso parere contrario sull'emendamento Nannicini 3.3 e nulla osta sui restanti emendamenti.

Avverte che, poiché ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento, il mancato accoglimento del parere espresso dalla V Commissione comporterebbe, in ultima istanza, la remissione della proposta di legge in Assemblea, considerata l'importanza della proposta di legge stessa e l'urgenza di procedere alla conclusione del suo esame in sede legislativa, gli emendamenti 1.1 e 1.3 Evangelisti, 3.4 Cicu e gli articoli aggiuntivi 5.01 Polledri e 5.02 Ascierto, ove non vi siano obiezioni, non saranno posti in votazione, al fine di non pregiudicare il seguito del procedimento in sede legislativa.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1.2 dei relatori, esprime, anche a nome del relatore per la III Commissione, parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 Maran.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.2 dei relatori.

Paolo CORSINI (PD), Matteo MECACCI (PD) e Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nell'illustrare l'emendamento 1.4 Maran e nel raccomandarne l'approvazione, chiedono chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine al parere contrario da questi poc'anzi espresso.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI replica alle osservazioni degli intervenuti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.4 e 1.5 Maran.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), Paolo CORSINI (PD) e Matteo MECACCI (PD) illustrano l'emendamento 1.6 Maran e ne raccomandano l'approvazione, chiedendo ulteriori chiarimenti al Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.6 Maran; approvano, quindi, l'articolo 1, come modificato dall'emendamento approvato.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, formula un invito al ritiro dell'emendamento 2.1 Mogherini Rebesani.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si associa all'invito al ritiro formulato dai relatori, manifestando comunque la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che riprenda le finalità dell'emendamento.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD) accoglie l'invito del Governo e si riserva di presentare un apposito ordine del giorno nel corso della seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano l'articolo 2.

Salvatore CICU (PdL) manifesta stupore per il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio sull'emendamento 3.4 di cui è primo firmatario, posto che in esso era contenuta una clausola di invarianza degli oneri.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), intervenendo, in qualità di cofirmataria, sull'emendamento 3.4 Cicu, manifesta apprezzamento per le valutazioni espresse dal deputato Cicu e formula alcune considerazioni critiche sul comportamento del Governo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere favorevole sugli emenda-

menti 3.1 e 3.2 Villecco Calipari e parere contrario sull'emendamento 3.3 Nannicini.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, nel replicare alle osservazioni della deputata Villecco Calipari e nel rimettersi alle valutazioni delle Commissioni in merito agli emendamenti 3.1 e 3.2, Villecco Calipari, esprime parere contrario sull'emendamento 3.3 Nannicini.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 3.1 e 3.2 Villecco Calipari e respingono l'emendamento 3.3 Nannicini; approvano, quindi, l'articolo 3, come modificato dagli emendamenti approvati.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano l'articolo 4.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 Villecco Calipari e formula, motivandolo, parere contrario sull'emendamento 5.2 Evangelisti.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.1 Villecco Calipari.

Augusto DI STANISLAO (IdV) formula rilievi critici nei confronti dei pareri contrari espressi dai relatori e dal Governo sull'emendamento 5.2 Evangelisti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, replica ai rilievi formulati dal deputato Di Stanislao.

Augusto DI STANISLAO (IdV) conferma i propri rilievi critici.

Le Commissioni respingono l'emendamento 5.2 Evangelisti; approvano, quindi, l'articolo 5, come modificato dall'emendamento approvato.

Filippo ASCIERTO (PdL) formula alcune considerazioni in merito ai contenuti dell'articolo aggiuntivo 5.02 a propria firma, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli 6, 7 e 8.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, avverte che sono stati presentati tre ordini del giorno (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno 0/2602/1 Evangelisti a condizione che venga espunto il primo capoverso del dispositivo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno 0/2602/2 Di Stanislao a condizione che sia soppressa la parte motiva e che nel dispositivo le parole « a valutare le soluzioni tecniche » siano sostituite con le seguenti « a continuare a valutare le opportune soluzioni tecniche ». Infine, dichiara di accogliere l'ordine del giorno 0/2602/3 Mogherini Rebesani.

Augusto DI STANISLAO (IdV), pur esprimendo alcune valutazioni critiche nei confronti del Governo, concorda sulla nuova formulazione, proposta dal sottosegretario Cossiga, degli ordini del giorno 0/2602/1 e 0/2602/2, di cui è, rispettivamente, cofirmatario e primo firmatario.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, anche a nome del presidente della III Commissione, richiama l'attenzione delle Commissioni su una correzione di forma che il provvedimento richiede ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento. In particolare, all'alinea del comma 20 dell'articolo 1 le parole: « di cui al comma 20 » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 19 ».

Le Commissioni approvano.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore per la IV Commissione*, chiede che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

Le Commissioni concordano.

Le Commissioni approvano, con votazione nominale finale, la proposta di legge

C. 2602, come risultante dagli emendamenti approvati.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
(C. 2602 Cirielli).****EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 28.000.000 con le seguenti: euro 50.000.000.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

*1-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, per un ammontare pari a euro 22.000.000 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: esclusi quelli di cui all'articolo 1, comma 1-bis,.

1. 1. Evangelisti, Orlando Leoluca, Di Stanislao, Donadi.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 12, 13 e 16, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in de-

roga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

1. 2. I Relatori.

Approvato

Sostituire il comma 21 con il seguente:

Per l'organizzazione e il finanziamento della missione di cui ai commi 19 e 20 sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le risorse di cui ai commi 1, 5, 6 e 7.

Conseguentemente sopprimere i commi 22 e 26.

1. 3. Evangelisti, Orlando Leoluca, Di Stanislao, Donadi.

Sopprimere i commi 22 e 26.

1. 4. Maran, Barbi, Corsini, Mogherini Rebesani, Mecacci.

Al comma 22, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: di natura non regolamentare.

1. 5. Maran, Narducci, Mecacci, Tempestini, Barbi, Mogherini Rebesani.

Al comma 22, lettera b), sostituire le seguenti parole: presso il Ministero degli Affari esteri con le seguenti: presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri.

1. 6. Maran, Narducci, Mecacci, Tempestini, Barbi, Mogherini Rebesani.

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro il 31 ottobre 2009 e, in caso di ulteriore proroga delle missioni di cui ai commi 1 e 2, con cadenza trimestrale, il Governo rende comunicazioni alle Camere in ordine alle attività svolte e ai risultati ottenuti nell'ambito delle predette missioni

2. 1. Mogherini Rebesani, Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci.

ART. 3.

Ai commi 5, 7, 8 e 9, dopo le parole: missioni internazionali aggiungere le seguenti: di cui alla presente legge.

3. 1. Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci.

Approvato

Al comma 6, dopo le parole: Forze di polizia aggiungere le seguenti: di cui alla presente legge.

3. 2. Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci.

Approvato

Sopprimere il comma 10.

3. 3. Nannicini.

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. In considerazione della peculiarità dei lavori effettuati dai reparti del Genio militare, con particolare riguardo a quelli connessi allo svolgimento di missioni internazionali, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché a quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare o rinnovare, per una o più volte, il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore, per la durata massima complessiva di cinque anni.

10-ter. Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il periodo di cui al comma 10-bis, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del dieci per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente.

3. 4. Cicu, Villecco Calipari.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: missioni internazionali aggiungere le seguenti: di cui alla presente legge.

5. 1. Villecco Calipari, Beltrandi, Gaglione, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Ruggia, Sereni, Tocci.

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministro della difesa, d'intesa con i ministri competenti, presenta al Parlamento una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui al presente Capo.

5. 2. Evangelisti, Orlando Leoluca, Di Stanislao, Donadi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

In ragione dell'accresciuto fabbisogno di interventi manutentivi sui sistemi d'arma e gli equipaggiamenti in dotazione alle unità terrestri rischierate all'estero, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di due milioni di euro a partire dall'anno 2009, da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord ed in particolare all'assunzione di nuovo personale, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Agli oneri derivanti all'attuazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

5. 01. Polledri, Foti Tommaso, Gidoni.

Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

CAPO II-bis.

(Disposizioni in materia di specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia).

ART. 5-bis. — *(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia).* — 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

5. 02. Ascierto, Paglia.

ALLEGATO 2

**Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
(C. 2602 Cirielli).**

ORDINI DEL GIORNO

Le Commissioni riunite III e IV,
premessò che:

la situazione in Afghanistan diventa sempre più complessa e drammatica e non è pensabile adottare un atteggiamento solo di tipo militare per una soluzione che porti a una reale pacificazione del Paese;

l'impegno italiano in Afghanistan si deve caratterizzare soprattutto per l'azione diplomatica, di *intelligence*, per sostenere un reale impegno di costruzione della pace, anche attraverso una riflessione politica su quanto sta accadendo;

altrettanto importante è indirizzare gli sforzi per colpire soprattutto le transazioni finanziarie che alimentano il circuito della droga attraverso l'oppio (quindi coltivazione, lavorazione, trasporto e vendita), il riciclaggio, le banche, fino ad arrivare al finanziamento del terrorismo;

recentemente il Presidente degli Stati Uniti ha affermato, con un forte principio di realtà, che la situazione in quel Paese è grave e insostenibile e che occorre finalmente pensare a una *exit strategy* e a una riduzione del numero dei militari impiegati in quell'area,

impegnano il Governo:

a promuovere e sostenere, di concerto con le Nazioni Unite, la realizzazione di una conferenza di dialogo tra le diverse parti della società civile afgana, attraverso tutti gli strumenti disponibili e con il sostegno delle Organizzazioni non gover-

native già operanti in loco, per trovare le forme di pacificazione del Paese;

a sostenere le autorità afgane nello sforzo di avviare un'efficace e determinata azione di « riconversione » della coltivazione di oppio, struttura portante del finanziamento di organizzazioni terroristiche, ma anche con azioni di repressione e controllo frontalieri e di monitoraggio delle transazioni bancarie.

0/2602/1. Evangelisti, Leoluca Orlando,
Di Stanislao, Donadi.

Le Commissioni riunite III e IV,
premessò che:

la situazione in Afghanistan diventa sempre più complessa e drammatica e non è pensabile adottare un atteggiamento solo di tipo militare per una soluzione che porti a una reale pacificazione del Paese;

l'impegno italiano in Afghanistan si deve caratterizzare soprattutto per l'azione diplomatica, di *intelligence*, per sostenere un reale impegno di costruzione della pace, anche attraverso una riflessione politica su quanto sta accadendo;

altrettanto importante è indirizzare gli sforzi per colpire soprattutto le transazioni finanziarie che alimentano il circuito della droga attraverso l'oppio (quindi coltivazione, lavorazione, trasporto e vendita), il riciclaggio, le banche, fino ad arrivare al finanziamento del terrorismo;

recentemente il Presidente degli Stati Uniti ha affermato, con un forte

principio di realtà, che la situazione in quel Paese è grave e insostenibile e che occorre finalmente pensare a una *exit strategy* e a una riduzione del numero dei militari impiegati in quell'area,

impegnano il Governo

a sostenere le autorità afgane nello sforzo di avviare un'efficace e determinata azione di « riconversione » della coltivazione di oppio, struttura portante del finanziamento di organizzazioni terroristiche, ma anche con azioni di repressione e controllo frontalieri e di monitoraggio delle transazioni bancarie.

0/2602/1. (Nuova formulazione) Evangelisti, Leoluca Orlando, Di Stanislao, Donadi.

Le Commissioni riunite III e IV,

premessi che:

il tema della protezione del personale militare impegnato in varie missioni e scenari di guerra ha assunto, ancor più che nel passato, una connotazione di estrema priorità;

gli attentati, sempre più frequenti, ai danni non solo dei militari italiani impegnanti in Afghanistan, mostrano chiaramente che il livello della potenza devastante degli esplosivi utilizzati dai ribelli talebani si è elevato; parallelamente, le dotazioni in uso dei nostri militari risultano al momento non più adeguate;

il titolare del dicastero della difesa, nel corso della comunicazione del Governo, lo scorso 8 luglio al Senato, su strategia e sviluppi della partecipazione italiana a missioni internazionali, ha esplicitato la necessità di aggiornare periodicamente l'equipaggiamento a disposizione del nostro contingente e l'inadeguatezza di alcuni mezzi in dotazione al nostro esercito (soprattutto l'inadeguatezza di alcuni mezzi di dotazione al nostro esercito (soprattutto i VTLM *Lince*, che non si sono

dimostrati adatti a proteggere i nostri soldati dalle varie mine a fronte della recrudescenza degli attentati);

nello specifico settore della protezione dei veicoli, soprattutto nelle zone in cui le unità dell'Esercito si trovano a operare, è stato evidenziato come la minaccia non possa più essere riferita essenzialmente alla fronte del mezzo;

l'insieme delle dotazioni e degli equipaggiamenti in uso nei vari reparti del nostro contingente necessita di mantenere un alto livello tecnico e qualitativo,

impegnano il Governo

a valutare le soluzioni tecniche meglio adatte a garantire alti livelli di sicurezza al contingente operante in Afghanistan, anche attraverso l'adozione di più specifici strumenti e sistemi di protezione sui veicoli in dotazione al nostro Esercito, con particolare riferimento ai cosiddetti anti-IED (*Improvised Explosive Device*).

0/2602/2. Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando, Donadi.

Le Commissioni riunite III e IV,

impegnano il Governo

a continuare a valutare le opportune soluzioni tecniche meglio adatte a garantire alti livelli di sicurezza al contingente operante in Afghanistan, anche attraverso l'adozione di più specifici strumenti e sistemi di protezione sui veicoli in dotazione al nostro Esercito, con particolare riferimento ai cosiddetti anti-IED (*Improvised Explosive Device*).

0/2602/2. (Nuova formulazione) Di Stanislao, Evangelisti, Leoluca Orlando, Donadi.

Le Commissioni riunite III e IV,

premessi che la partecipazione alle missioni internazionali integra un aspetto

essenziale della politica estera e di difesa del Paese che richiede l'esercizio puntuale e costante del controllo parlamentare,

impegnano il Governo

a rendere comunicazioni regolari e periodiche al Parlamento, ed in particolare alle

competenti Commissioni permanenti, in ordine a tutti i profili attinenti alla partecipazione italiana a missioni internazionali.

0/2602/3. Mogherini Rebesani, De Angelis.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561-A Governo	18
<i>ERRATA CORRIGE</i>	18

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 23 luglio 2009.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.35 alle 8.40 e dalle 17.35 alle 18.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 206 di martedì 21 luglio 2009, a pagina 66, seconda colonna, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere dalla ventesima alla trentunesima riga;

alla trentaduesima riga, sostituire la lettera: « *b*) » con la seguente « *a*) »;

alla trentacinquesima riga, sostituire la lettera: « *c*) » con la seguente « *b*) ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. Emendamenti C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2411 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.20.

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Emendamenti C. 2561-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, deputato Stracquadano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che alcuni emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 presentano profili di incostituzionalità. In particolare, si tratta dell'emendamento Mariani 4.12, limitatamente al comma 4-*sexies*, nella

parte in cui prevede che, decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni, il commissario adotta i provvedimenti ivi previsti, anche di regioni ed enti locali, senza procedere ad una previa diffida delle amministrazioni competenti, in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione, che stabilisce che i poteri sostitutivi sono esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione. Si tratta altresì degli emendamenti Rubinato 9.25 e Baretta 9.49, i quali, intervenendo nella materia coordinamento della finanza pubblica, che è di competenza legislativa concorrente, dettano una disciplina di dettaglio valevole per tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali. Si tratta, ancora, degli emendamenti Vannucci 22.25 e 22.26, i quali definiscono l'ammontare della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle cure termali senza prevedere il coinvolgimento delle regioni. Si tratta infine dell'emendamento Mariani 23.30, il quale interviene nella materia dell'assistenza, che è da

ritenersi spettante alla competenza legislativa residuale delle regioni, per di più imponendo agli enti territoriali di concorrere con proprie risorse alla costituzione del fondo previsto dall'emendamento stesso.

Formula pertanto una proposta di parere contrario sui predetti emendamenti, in relazione ai profili evidenziati, e di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Nuovo testo C. 2411 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, deputata Lo Moro, impossibilitata a prendere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame, ricordando che il comitato si è già espresso favorevolmente, il 21 luglio scorso, sul precedente testo dello stesso. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.25.

ALLEGATO 1

**Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.
Emendamenti C. 2561-A Governo.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti presentati in Assemblea al testo del disegno di legge C. 2561-A Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali »,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Mariani 4.12, limitatamente al comma 4-*sexies*, nella parte in cui prevede che, decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni, il commissario provvede all'adozione dei provvedimenti ivi previsti, anche di regioni ed enti locali, senza procedere ad una previa diffida delle amministrazioni competenti, in contrasto con l'articolo 120 della Costituzione, che prevede che i poteri sostitutivi sono esercitati nel rispetto del principio di leale

collaborazione; sugli emendamenti Rubinato 9.25 e Baretta 9.49, in quanto, intervenendo nella materia coordinamento della finanza pubblica, che è di competenza legislativa concorrente, dettano una disciplina di dettaglio valevole per tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali; sugli emendamenti Vannucci 22.25 e 22.26, in quanto definiscono l'ammontare della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle cure termali senza prevedere il coinvolgimento delle regioni; sull'emendamento Mariani 23.30, in quanto interviene nella materia dell'assistenza, che è da ritenersi spettante alla competenza legislativa residuale delle regioni, per di più imponendo agli enti territoriali di concorrere con proprie risorse alla costituzione del fondo previsto dall'emendamento stesso;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2411 Governo.**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2411 Governo recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno »;

richiamato il parere espresso sul testo iniziale nella seduta del 21 luglio scorso;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva

le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea », « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; <i>b)</i> Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato. (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
AVVERTENZA	24

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 11.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007. C. 2554 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 15 luglio 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II e V, competenti in sede consultiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Zacchera, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; *b)* Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato l'8 luglio 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, IV, V, VI, IX, XI e XIV, competenti in sede consultiva.

Nessuno chiedendo di intervenire la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Renato Farina, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale sul riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 106.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (*Rinvio del seguito dell'esame*) 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 8.45.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di mercoledì 22 luglio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, nessuno chiedendo di intervenire, a causa dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 229 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
Atto n. 100 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*)

26

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 229 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

Atto n. 100.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda preliminarmente che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame è fissato al 5 agosto prossimo.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto

legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 229 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

Il provvedimento in esame, che si compone di 4 articoli, è stato predisposto in forza della delega contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 77 del 2007, che ha delegato il Governo ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, disposizioni correttive e integrative, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea.

Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo, esso interviene a modificare gli articoli 101-bis, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 121, 122 e 192 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, per quanto concerne la disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto.

L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo modifica ed integra l'articolo 101-bis del TUF. In particolare, la

lettera *a*) modifica il comma 3, lettera *c*), del predetto articolo 101-*bis*, la quale prevede che gli obblighi informativi nei confronti dei dipendenti e dei loro rappresentanti della società che sia oggetto di un'offerta pubblica di acquisto o scambio (OPAS), previsti dai commi 2 e 5 dell'articolo 102 del TUF, e l'obbligo, previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 103 a carico del consiglio di amministrazione della società bersaglio, di diffondere un comunicato che fornisca anche una valutazione degli effetti occupazionali e produttivi dell'offerta pubblica di acquisto o scambio, non si applicano qualora la stessa sia promossa dal soggetto che dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria.

In tale contesto la modifica è volta a sostituire il termine « dispone » con quello « detiene », al fine di chiarire che la predetta esclusione dagli obblighi informativi non si applica nel caso in cui il soggetto controllante disponga della maggioranza dei diritti di voto mediante un patto parasociale.

La lettera *b*) inserisce un nuovo comma 3-*bis* nel predetto articolo 101-*bis* del TUF, al fine di attribuire alla Consob il potere di individuare, con proprio regolamento, le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni contenute nella Sezione I del Capo II del Titolo II, Parte IV, del TUF, contenenti le norme generali in materia di OPAS, non si applicano o si applicano solo in parte.

La lettera *c*) sostituisce il comma 4 dell'articolo 101-*bis*, relativo all'individuazione delle persone che agiscono tra loro di concerto al fine di acquisire il controllo su un società emittente.

In particolare, in luogo dell'elencazione ora contenuta nel comma 4, si introduce un criterio generale di qualificazione dell'azione di concerto, in base al quale i « concertisti » sono individuati in coloro che cooperano tra loro in forza di accordo espresso o tacito, anche solo verbale, anche invalido o inefficace, per acquisire, mantenere o rafforzare il controllo sulla

società emittente, ovvero contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'OPAS.

In connessione con tale modifica, la lettera *d*) inserisce un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 101-*bis*. Il nuovo comma fornisce un'elencazione di soggetti per i quali deve comunque intendersi sussistente il concerto, sostanzialmente analoga a quella contenuta nell'attuale comma 4 dell'articolo 101-*bis*.

Si tratta, in particolare: delle persone aderenti ad un patto parasociale, anche se nullo, in tutte le forme contemplate dall'articolo 112 del TUF (di sindacato di voto, di consultazione, relativi all'acquisto o al trasferimento di azioni, difensivi); del soggetto sottoposto a controllo, del soggetto controllante e delle società controllate; delle società sottoposte a comune controllo; della società, dei suoi amministratori, dei componenti dei consigli di amministrazione o sorveglianza o dei relativi direttori generali.

L'unica sostanziale differenza rispetto alla vigente formulazione del comma 4 risiede nel mancato riferimento ai soggetti che cooperano per ottenere il controllo su una società emittente, in quanto tale nozione è ora compresa nel criterio generale del nuovo comma 4.

Le modifiche recate dalle lettere *c*) e *d*) sono sostanzialmente volte a fornire una definizione generale di persone che agiscono di concerto, che sia aderente al dettato della normativa europea, eliminando in tal modo le incertezze che potevano essere determinate in merito dalla formulazione vigente della disciplina.

Il comma 2 inserisce un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 102 del TUF. Il nuovo comma consente al soggetto che presenti un'offerta pubblica di scambio relativa ad obbligazioni e altri titoli di debito di chiedere alla Consob, la quale è tenuta a rispondere entro 15 giorni, l'applicazione della disciplina relativa alle offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione, di cui agli articoli da 93-*bis* a 101 del TUF, i quali prevedono la pubblicazione di un prospetto relativo alle caratteristiche dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

La modifica è finalizzata ad eliminare alcune difficoltà emerse nell'applicazione della disciplina in materia di offerte pubbliche di scambio effettuate in occasione di operazioni di ristrutturazione del debito, le quali si realizzano, generalmente, attraverso lo scambio di titoli obbligazionari o altri titoli di debito in essere con nuovi titoli.

Secondo la vigente normativa nazionale tali operazioni comportano una duplice serie di adempimenti, in quanto, da un lato, l'offerta al pubblico di nuovi titoli sottostà alle disposizioni di cui al Capo I, del Titolo II, parte IV, del TUF, in particolare per quanto riguarda la predisposizione del relativo prospetto informativo, e, dall'altra, al tempo stesso, le predette operazioni, in quanto costituiscono offerte pubbliche di scambio, sono anche sottoposte alle disposizioni del Capo II, del predetto Titolo II, recante le disposizioni in materia di OPAS.

Tale sovrapporsi di norme sulla medesima fattispecie comporta, secondo quanto rilevato nella relazione illustrativa predisposta dal Governo, un notevole appesantimento degli adempimenti rispetto ad altri ordinamenti dell'Unione europea, che porterebbe, in sostanza, ad escludere gli investitori italiani da operazioni di ristrutturazione del debito promosse da soggetti esteri.

La modifica proposta ha invece l'obiettivo di semplificare il quadro normativo in materia, prevedendo che per le operazioni di scambio di titoli di debito possa essere sufficiente, previa valutazione della Consob, la sola predisposizione del prospetto di offerta relativo agli strumenti finanziari offerti in scambio.

L'articolo 2 apporta modifiche agli articoli da 106 a 109 e 111 del TUF.

In particolare, il comma 1 modifica le lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 106 del TUF, recante la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto totalitarie.

Al riguardo si ricorda che tale tipologia di OPA si applica nel caso in cui, a seguito di acquisti, un soggetto si trovi a detenere una partecipazione societaria superiore al 30 per cento: in questo caso il soggetto è

tenuto a promuovere un'OPA rivolta a tutti i possessori di titoli della medesima società, sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

In dettaglio, la lettera *a)* modifica la lettera *b)* del citato comma 3 dell'articolo 106, la quale prevede che la CONSOB disciplini con regolamento l'ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti effettuati da coloro che già detengono una partecipazione superiore al 30 per cento, senza tuttavia disporre della maggioranza dei diritti di voto in Assemblea.

La modifica è volta a sostituire il verbo « disporre » con quello « detenere », al fine di eliminare i dubbi circa l'effettiva portata della previsione, che, facendo riferimento al concetto di disponibilità della maggioranza dei diritti di voto, potrebbe applicarsi anche all'ipotesi in cui tale disponibilità si realizzi attraverso un patto parasociale.

La modifica di cui alla lettera *b)*, concernente il numero 2 della lettera *c)* del già citato comma 3 dell'articolo 106, ha carattere meramente formale, mentre la lettera *c)* sopprime il numero 3 della lettera *d)* del più volte richiamato comma 3, il quale attualmente prevede che, ove ciò sia richiesto dalla Consob, l'OPA sia promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato dall'offerente nei dodici mesi anteriori alla comunicazione relativa alla promozione dell'OPA, qualora l'offerente o le persone che agiscono di concerto con quest'ultimo abbiano posto in essere operazioni volte ad eludere l'obbligo di OPA.

La modifica è motivata dal fatto che la disposizione di cui si propone la soppressione prevede un incremento del prezzo dell'OPA che si pone, in sostanza, come sanzione nel caso di elusione degli obblighi relativi, che non sembra avere fondamento nella direttiva 2004/25/CE. Inoltre essa si sovrappone con le previsioni stabilite dall'articolo 110 del TUF, il quale già prevede sanzioni nel caso di violazione degli obblighi in materia di OPA, prevedendo, al comma 1-*bis*, che la Consob, in alternativa all'alienazione obbligatoria delle parteci-

pazioni acquisite in violazione, possa imporre la promozione di un'OPA totalitaria, al prezzo da essa stabilito.

Il comma 2 apporta talune modifiche al comma 3 dell'articolo 107 del TUF, il quale disciplina l'offerta pubblica di acquisto preventiva.

Si ricorda che il predetto comma 3 dell'articolo 107 indica le ipotesi nelle quali il soggetto che ha promosso un'OPA preventiva è tenuto a promuovere un'OPA totalitaria. Tali ipotesi ricorrono qualora, nei dodici mesi successivi dalla chiusura dell'OPA preventiva, l'offerente o i soggetti che abbiano effettuato acquisti di concerto con quest'ultimo abbiano acquisito partecipazioni superiori all'1 per cento, ovvero qualora la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o scissione.

In tale contesto le modifiche recate dal comma 2 dell'articolo 2 sono volte ad integrare i richiami interni al TUF, relativi all'identificazione dei soggetti che agiscono di concerto negli acquisti, inserendovi anche il richiamo al nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 101-*bis* del TUF, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) dello schema di decreto.

In merito alla formulazione della disposizione segnala come la parte di cui si propone la sostituzione non sia rinvenibile nel contenuto dell'articolo 107, comma 3, del TUF attualmente vigente. Appare pertanto necessario correggere tale richiamo, ovvero riferire la modifica ad altra disposizione dello stesso TUF.

Il comma 3 modifica l'articolo 108 del TUF, recante la disciplina degli obblighi di acquisto gravanti su un soggetto che abbia concluso un'OPA totalitaria.

Al riguardo ricorda che il comma 1 del predetto articolo 108 prevede l'obbligo, per il soggetto che, a seguito di OPA totalitaria, detenga una partecipazione pari almeno al 95 per cento del capitale, di acquistare i titoli restanti da chi ne faccia richiesta.

Il comma 2 dell'articolo 108 prevede che l'obbligo di acquisto dei titoli residui si applichi anche nel caso in cui un soggetto venga a detenere una partecipazione superiore al 90 per cento del capi-

tale e non ripristini entro novanta giorni una quota di flottante (vale a dire una quota di titoli negoziabili sul mercato non detenuto dal soggetto controllante) tale da assicurare il regolare andamento delle negoziazioni del titolo.

In tale contesto la lettera *a*) del comma 3 integra il predetto comma 1 dell'articolo 108, nel senso di specificare che l'obbligo di acquisto si applica nel caso in cui la partecipazione almeno pari al 95 per cento sia detenuta in una società italiana quotata.

La modifica è volta a colmare una lacuna della disciplina comunitaria, relativamente all'individuazione della legge nazionale applicabile in tali casi, specificando che la legge italiana si applica solo quando si tratta di una società nazionale.

La lettera *b*) sostituisce il comma 4 dell'articolo 108, al fine di modificare i criteri in base ai quali la Consob è chiamata a determinare il prezzo d'acquisto delle azioni residue, nel caso in cui il prezzo non sia stabilito ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 108 (il quale prevede che il prezzo stesso sia pari a quello dell'OPA totalitaria precedente).

La nuova formulazione del comma 4 intende specificare meglio i criteri per la determinazione del prezzo da parte della Consob, prevedendo che quest'ultima tenga conto dell'eventuale offerta pubblica totalitaria precedente, oppure del prezzo di mercato del titolo registrato nel semestre anteriore all'annuncio dell'OPA totalitaria, ovvero ancora del prezzo di mercato registrato nel semestre antecedente l'acquisto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 108, ha determinato l'obbligo di acquisire le azioni residue.

La lettera *c*) modifica il comma 5 dell'articolo 108, relativamente all'ipotesi in cui il possessore dei titoli oggetto dell'obbligo di acquisto chieda la corresponsione in contanti del corrispettivo dei titoli stessi.

La modifica proposta specifica che la richiesta di corresponsione in contanti del prezzo di acquisto dei titoli riguarda l'ammontare integrale del corrispettivo e che il potere regolamentare attribuito in materia

alla Consob si limita all'individuazione dei criteri generali per la determinazione del controvalore in contanti e non si estende alla quantificazione dello specifico prezzo.

Il comma 4 sostituisce il comma 3 dell'articolo 109.

Al riguardo rammenta come il predetto articolo 109 preveda che a tutti coloro i quali abbiano acquisito, mediante acquisti di concerto, una partecipazione complessiva superiore ai limiti fissati dagli articoli 106 e 108 del TUF, si applichino solidalmente gli obblighi di OPA e di acquisto residuale sanciti, rispettivamente, dai medesimi articoli 106 e 108 del TUF. In tale contesto il comma 3 stabilisce che, ai fini del predetto obbligo, le fattispecie di azione di concerto elencate nell'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 101-*bis* del TUF assumono rilievo anche congiuntamente, limitatamente ai soggetti che detengano partecipazioni.

La modifica proposta sostituisce il riferimento al comma 4 dell'articolo 101-*bis* con quello al nuovo comma 4-*bis* del medesimo articolo, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*) dello schema di decreto legislativo.

Inoltre si introduce una clausola esimente da tali obblighi, nel caso in cui i soggetti destinatari della disposizione provino che non sussistono le condizioni per qualificare un'azione di concerto previste dal comma 4 del già citato articolo 101-*bis*, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*) dello schema di decreto legislativo.

Il comma 5 integra il comma 1 dell'articolo 111 del TUF, il quale riconosce al soggetto che abbia acquisito, attraverso un'OPA totalitaria, una partecipazione almeno pari al 95 per cento del capitale, il diritto di acquistare i titoli residui qualora abbia dichiarato tale intenzione nel documento di offerta.

In tale contesto la modifica, analogamente a quella recata dal comma 3, è volta a specificare che tale previsione si applica alle società italiane quotate, chiarendo in tal modo quale sia la legge nazionale applicabile.

L'articolo 3 apporta modifiche agli articoli 121 e 122 del TUF.

In particolare il comma 1 integra il comma 5 dell'articolo 121, che stabilisce la disapplicazione delle previsioni in materia di partecipazioni reciproche (con partecipazione reciproca si intende la partecipazione, da parte di una società, in una seconda società che a sua volta partecipi al capitale della prima) di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 121, nel caso in cui i limiti di partecipazione ivi previsti siano superati a seguito di OPA diretta a conseguire almeno il 60 per cento delle azioni ordinarie.

Al riguardo ricorda che il comma 1 dell'articolo 121 prevede che le partecipazioni reciproche eccedenti il limite del due per cento previsto per la comunicazione alla Consob delle partecipazioni rilevanti, ovvero eccedenti il limite più basso fissato dalla stessa Consob per le società ad elevato valore di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso, sono private dell'esercizio del diritto di voto e devono essere alienate entro 12 mesi dal superamento del limite stesso, che può, peraltro, ai sensi del comma 2, essere elevato al 5 per cento nel caso in cui il superamento del tetto del 2 per cento sia preventivamente autorizzato dalle assemblee ordinarie delle due società.

Il comma 3 dell'articolo 121 sancisce invece il divieto, per la società partecipata in misura superiore al 2 per cento da un soggetto, di acquisire una partecipazione superiore al 2 per cento in altra società controllata da tale soggetto.

In tale contesto la modifica proposta dal comma 1 dell'articolo 3 prevede che i limiti predetti non si applichino non più solo nel caso di loro superamento a seguito di offerta di offerta pubblica di acquisto, ma anche nel caso di superamento a seguito di offerta di offerta pubblica di scambio.

Il comma 2 dell'articolo 3 sostituisce, alla lettera *a*), il comma 1 dell'articolo 122, il quale elenca gli obblighi di comunicazione e deposito stabiliti, a pena di nullità,

per i patti aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto in società quotate e loro controllate.

In particolare si prevede, analogamente alla norma attualmente vigente, che i patti siano comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana e depositati presso il registro delle imprese del luogo ove ha sede legale la società; inoltre, si introduce il nuovo obbligo di comunicarli alle società con azioni quotate, che a loro volta li pubblicano secondo modalità fissate dalla Consob.

Un'ulteriore novità riguarda il fatto che tutti tali obblighi devono essere adempiuti entro 5 giorni dalla stipulazione dei patti stessi, uniformando in tal modo i differenti termini attualmente previsti per ciascuno di essi.

La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto inserisce un nuovo comma *5-bis* nel predetto articolo 122 del TUF, con il quale gli obblighi di comunicazione appena illustrati sono esclusi quando i patti parasociali hanno ad oggetto di ritti di voto complessivamente inferiori al 2 per cento del capitale.

La modifica è finalizzata a semplificare e ridurre gli oneri per quanti stipulino patti parasociali che, per la limitata entità del capitale coinvolto, non sono suscettibili di influenzare in modo significativo gli assetti di controllo degli emittenti quotati.

L'articolo 4 modifica l'articolo 192 del TUF, in materia di sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni in materia di OPAS.

In particolare, la lettera *a)* aggiunge due nuove lettere dopo la lettera *a)* del comma 2 del predetto articolo 192.

Rammenta che tale comma estende la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell'articolo 192 (compresa tra 25.000 euro e il corrispettivo complessivo dell'OPAS) per chiunque violi gli obblighi di promuovere l'OPAS, la effettui in violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 102, ovvero in difformità ai provvedimenti di sospensione o di revoca

della stessa OPA adottati dalla Consob ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 102.

La nuova lettera *a-bis)* estende ulteriormente l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 alle violazioni delle norme contenute nei commi 3 e *3-bis* dell'articolo 103, ai sensi delle quali il consiglio di amministrazione della società emittente deve diffondere un comunicato contenente tutti i dati utili alla valutazione dell'offerta e la propria valutazione su di essa, nonché sugli effetti che l'offerta potrà avere sugli interessi dell'impresa e sulle sue ricadute occupazionali e produttive.

La nuova lettera *a-bis)* estende ulteriormente l'applicazione della sanzione di cui al predetto comma 1 alle violazioni dell'obbligo di acquisto dei titoli residuanti a seguito di un'OPA che abbia portato l'offerente a detenere almeno il 95 per cento del capitale, ovvero nel caso di detenzione di una percentuale di almeno il 90 per cento del capitale.

Tali modifiche sono volte a colmare una lacuna della disciplina in materia, la quale ha fatto sorgere dubbi interpretativi circa l'applicabilità delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 192 del TUF alle violazioni della disciplina in materia di comunicati dell'emittente di cui ai commi 3 e *3-bis* dell'articolo 103 del TUF.

La lettera *b)* abroga il comma 3 del predetto articolo 192, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 500.000 euro gli amministratori e i componenti del collegio di gestione e di sorveglianza di società quotate che eseguano operazioni difensive volte a contrastare OPAS promosse sulla società, in violazione della norma di cui all'articolo 104, comma 1, del TUF, ai sensi del quale lo statuto della società stessa può prevedere che tali operazioni debbano essere autorizzate dall'assemblea.

Secondo la relazione illustrativa, l'abrogazione della sanzione è connessa con le modifiche al predetto articolo 104 introdotte dal decreto-legge n. 185 del 2008, il quale ha reso opzionale la disciplina in materia di divieto di misure difensive

contro un'OPAS, rimettendone l'applicazione allo statuto della società bersaglio. In tale nuovo contesto normativo si ritiene dunque preferibile lasciare che l'ipotesi delle norme statutarie in materia sia regolata mediante il rapporto di responsabilità tra l'amministratore, la società ed i soci.

Si riserva quindi di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA sulle condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto merci pericolose

33

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 23 luglio 2009.

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA sulle condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto merci pericolose.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 17.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 8.45.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Andrea LULLI (PD) formula una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*) ove viene adeguatamente motivato il parere contrario del suo gruppo sul documento di programmazione economico-finanziaria in esame.

Carlo MONAI (IdV), nel dichiarare voto contrario sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che gli interventi previsti nel documento in esame appaiono insufficienti sia a diminuire l'entità del debito pubblico sia a fronteggiare la grave crisi economica in cui versa il Paese.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

ALLEGATO 1

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (Doc. LVII n. 2);

apprezzato l'impostazione complessiva delle scelte in esso delineate, e in particolare la decisione di operare in funzione anticongiunturale e con la chiara volontà di tenere conto dei gravi vincoli di bilancio gravanti sul nostro paese a causa del suo elevato debito pubblico, mobilitando e riallocando quindi nel modo più funzionale possibile prima di tutto risorse già disponibili;

apprezzata inoltre la volontà di persistere in una politica volta allo sviluppo e al riequilibrio dei territori svantaggiati con la chiara strategia, dovuta alla carenza delle risorse, di operare catalizzandole intorno ad azioni bene identificate e accrescendo altresì la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti;

ritenuta infine coerente l'impostazione del documento con la politica complessiva adottata dal governo con i provvedimenti anticrisi e per rilanciare il sistema industriale del Paese,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE**

La X Commissione,

esaminato il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013;

premesso che:

il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013, è stato presentato all'esame del Parlamento il 15 luglio 2009, rispetto al termine ultimo del 30 giugno stabilito dalla legge n. 468 del 1978 in materia di contabilità e di bilancio;

tale ritardo nella disponibilità materiale del DPEF e degli allegati costringe le Camere ad un esame affrettato, a ridosso della chiusura estiva, contestuale all'esame di altri provvedimenti su cui il Governo ha manifestato l'intenzione di porre la questione di fiducia;

le Camere non possono pertanto disporre del tempo necessario per acquisire i necessari elementi conoscitivi con le audizioni;

prima della presentazione del DPEF, e quindi prima di definire il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2010-2013, e le necessarie misure per dare impulso alla competitività e alla crescita, il Governo ha presentato al Parlamento in data 1° luglio 2009, il decreto-legge n. 78, ancora all'esame della Camera, che reca provvedimenti anticrisi;

dall'esame del DPEF risulta evidente che la politica di bilancio prospettata dal

Governo per il periodo 2010-2013 appare del tutto inadeguata a contemperare il superamento dell'attuale fase congiunturale e dei problemi strutturali del paese con il controllo del disavanzo pubblico e il riequilibrio dei conti;

nel DPEF, il Governo stima che il PIL, che si è ridotto dell'1,0 per cento nel 2008, si contragga del 5,2 per cento quest'anno e riprenda a crescere a ritmi positivi (lo 0,5 per cento) solo nel 2010; la graduale ripresa del commercio mondiale, gli interventi di politica monetaria e i provvedimenti anticiclici concordati a livello comunitario dovrebbero attenuare la fase recessiva già a partire dalla seconda metà del 2009; nel triennio successivo al 2010 la crescita media annua è prevista attestarsi al 2 per cento, con una ripresa sostenuta in particolare dall'atteso recupero del commercio internazionale;

le valutazioni del Governo appaiono più ottimistiche di quelle dei principali organismi internazionali: per il 2010 l'OCSE prevede valori positivi del tasso di crescita del PIL italiano per lo 0,4 per cento; il Fondo Monetario una nuova flessione (-0,1 per cento); il Consensus Economics uno stallo della crescita;

dai dati del DPEF emerge un grave deterioramento dei conti pubblici: l'obiettivo di indebitamento netto, viene aggiornato al ribasso, fissandolo al 5,3 per cento del PIL per il 2009, rispetto al 4,6 per cento indicato dal Governo ad aprile nella Relazione unificata per l'economia e la finanza pubblica (RUEF); il valore dell'indebitamento netto stimato per il 2009

risulta anche da un peggioramento del saldo primario, che scende ad un valore negativo di 0,4 per cento del PIL; la spesa per interessi, nonostante il sensibile calo dei tassi, si mantiene sostanzialmente stabile, pari al 5,0 per cento, in relazione al consistente incremento dello stock del debito; per il rapporto debito pubblico/PIL, la previsione del DPEF per il 2009 è fissata al 115,3 per cento, con un incremento di 9,6 punti percentuali rispetto al 2008;

dal confronto tra le stime per il 2009 fornite nella RUEF e quelle contenute nel DPEF risulta un peggioramento dell'indebitamento netto di 0,7 punti percentuali di PIL: tale deterioramento è solo in parte imputabile alla riduzione del gettito tributario per circa 4,6 miliardi (0,3 per cento del PIL); l'accelerazione dei pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese, prevista all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2009, un provvedimento necessario, da tempo sollecitato dall'opposizione, determina un incremento delle dotazioni di cassa nel disegno di legge di assestamento per il 2009, tuttora all'esame del Senato, per circa 18 miliardi per il 2009, di cui 5 miliardi (in cassa e in competenza) sono iscritti in aumento dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi parenti, di parte corrente e in conto capitale, mentre ulteriori 5,5 miliardi sono iscritti in aumento del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa; tale procedura, del tutto anomala, oltre a non costituire una copertura « certa » – la determinazione del quantum delle risorse da destinare al pagamento dei debiti, è rinviata alla legge annuale di assestamento, non ancora approvata – determina un aumento del fabbisogno e un incremento dello stock del debito, con un conseguente aumento della spesa per interessi;

il quadro tendenziale delineato dal DPEF evidenzia un indebitamento netto ampiamente al di sopra del livello del 3 per cento per il periodo 2010-2013, anche a fronte del peso crescente della spesa per

interessi, la cui incidenza passa dal 5,1 per cento del PIL del 2010 al 6,0 per cento nel 2013;

nel DPEF il Governo prevede di intervenire a correzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica solo a partire dal 2011, in attesa di un netto miglioramento del quadro economico;

il DPEF prospetta una manovra correttiva sul saldo primario pari, in termini cumulati, a circa l'1,2 per cento del PIL nel triennio 2011-2013; si prevedono interventi « non peggiorativi della pressione fiscale », e « non riduttivi del livello dei servizi alla collettività » bensì finalizzati all'efficienza e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse; ma i provvedimenti anticrisi sono, complessivamente, restrittivi, e senza effetti finanziari « netti »; in alcuni casi determinano anche miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sia con riferimento al saldo netto da finanziare, sia in termini di indebitamento netto e di fabbisogno; gli interventi sulla finanza locale, con il taglio dell'ICI e con le modifiche introdotte a più riprese sul patto di stabilità hanno determinato una contrazione severa delle risorse a disposizione degli enti decentrati per gli investimenti e per le politiche sociali, con ricadute significative sui servizi e sul benessere delle collettività locali;

considerato che:

la riduzione dell'attività economica, già molto rilevante nel quarto trimestre del 2008 (-2,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2007) si è ulteriormente aggravata nel primo trimestre del 2009 (-2,6 per cento) con una contrazione dei principali aggregati macroeconomici senza precedenti per intensità e durata;

secondo le stime più aggiornate della Banca d'Italia, la perdita cumulata del PIL nel primo trimestre del 2009, pari a -5,9 per cento in termini reali, è già largamente superiore alle contrazioni registrate nelle due più severe recessioni dell'economia italiana del dopoguerra, quelle del 1974-75 e del 1992-93, in corrispondenza, rispet-

tivamente, della prima crisi petrolifera e di quella valutaria, quando la flessione cumulata del PIL risultò pari al -3,8 per cento nella crisi del 1974-1975 e -all'1,9 per cento in quella del 1992-93;

permane elevata l'incertezza circa i tempi e l'intensità della ripresa della domanda interna, su cui pesa il rischio di un ulteriore peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro;

nell'attuale fase congiunturale è il settore industriale quello che ha risentito con maggiore rapidità degli effetti dell'andamento negativo del ciclo; la crisi industriale è più ampia e intensa che in passato, con una diminuzione cumulata del valore aggiunto del settore sinora pari a quasi il -17 per cento, contro il -14 e il -5 per cento segnati, rispettivamente, alla metà degli anni Settanta e nei primi anni Novanta; fra aprile 2008 e marzo 2009 l'indice della produzione industriale è sceso ai livelli del 1987, una riduzione senza precedenti anche in occasione di altre gravi crisi economiche;

il drastico calo della domanda nei principali mercati di sbocco dell'economia italiana ha determinato una forte contrazione delle esportazioni (-21,4 per cento in volume al primo trimestre del 2009, rispetto alla fine del 2007); il Governo, nel DPEF, in un quadro di generale deterioramento dei conti con l'estero, segnala una dinamica di crescita delle esportazioni più accentuata al Sud; in contrasto rispetto ai dati dei più autorevoli centri studi, come la Svimez, che rileva che il Mezzogiorno, che nel corso dell'anno 2008, aveva incrementato la propria quota dall'11,4 per cento all'11,7 per cento del totale delle esportazioni nazionali, nell'ultimo trimestre dell'anno ha subito un crollo del 20,8 per cento;

la riduzione della spesa delle famiglie si manifesta in una forte diminuzione dei consumi di beni durevoli e semidurevoli e della spesa corrente e perfino in una contrazione dei consumi alimentari;

i dati sulle forze di lavoro e sulle ore autorizzate di cassa integrazione guadagni,

aggiornati rispettivamente a marzo e a giugno, mostrano un preoccupante deterioramento del mercato del lavoro: il DPEF registra un aumento della cassa integrazione guadagni nel primo semestre 2009 del 282,3 per cento rispetto al primo semestre 2008 e prevede un aumento del tasso di disoccupazione sia nel 2009 (+8,8 per cento) che nel 2010 (8,9 per cento);

contrariamente a quanto affermato dal Governo nel DPEF, la recessione economica che dalla fine del 2008 ha interessato l'economia nazionale, si sta manifestando con particolare intensità nelle aree deboli del paese, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, con gravi ricadute in particolare sul mercato del lavoro meridionale, con brusche riduzioni dell'occupazione, contestuali incrementi del tasso di disoccupazione e conseguente contrazione dei redditi da lavoro delle famiglie; tra gennaio 2008 e gennaio 2009 si sono persi al Sud 114 mila posti di lavoro: molti tra questi lavoratori, precari e a termine, sono privi della copertura del sistema di ammortizzatori sociali; in un'area dove lavora appena il 44 per cento della popolazione in età di lavoro, e le donne che lavorano sono meno di 3 su 10, questo configura una situazione di potenziale emergenza sociale;

sul fronte del credito bancario secondo l'indagine trimestrale sul credito bancario nell'area dell'euro (*Bank Lending Survey*), nell'ultimo periodo si registra un'ulteriore restrizione dei criteri di erogazione dei prestiti alle imprese, con incremento dei margini applicati e riduzione delle quantità erogate; i provvedimenti adottati dal Governo per favorire un migliore accesso al credito del settore produttivo si sono pertanto rivelati, di fatto, inefficaci, mentre cresce la domanda delle imprese di prestiti per operazioni di ristrutturazione del debito a fronte di una ridotta disponibilità di fonti di finanziamento alternative;

l'inflazione armonizzata al consumo dovrebbe raggiungere lo 0,8 per cento nella media del 2009, quasi tre punti

percentuali in meno rispetto al 2008; dopo aver toccato un minimo nel terzo trimestre per effetto della significativa riduzione del livello dei prezzi energetici rispetto a quello dell'anno scorso, l'inflazione tende a riportarsi gradualmente verso valori più elevati; al netto della componente energetica – secondo autorevoli studi – l'indice potrebbe raggiungere l'1,7 per cento, contro il 2,9 per cento dell'anno scorso; la Banca d'Italia segnala che nel 2010, con il rafforzamento delle quotazioni delle materie prime, i prezzi al consumo potrebbero crescere fino all'1,6 per cento (anche al netto della componente energetica);

la marcata riduzione della produttività del lavoro induce una forte accelerazione del costo del lavoro per unità di prodotto, che nel settore privato tende a raggiungere un ritmo di crescita superiore al 6 per cento;

le prospettive restano molto incerte: a fronte di una perdurante debolezza del ciclo economico, le imprese italiane potrebbero attuare, a partire dalla seconda metà dell'anno, una politica di ancor più deciso ridimensionamento dell'occupazione, che si tradurrebbe in una ulteriore decurtazione della capacità di spesa delle famiglie e in una più forte flessione della domanda interna;

dall'analisi dei dati di bilancio emerge che sono in crescita tutte le voci di spesa corrente mentre non sono state previste risorse aggiuntive per tutti i settori sensibili, tra cui quello strategico degli investimenti per opere pubbliche;

dal lato delle entrate, mentre la pressione fiscale non si riduce, il crollo delle entrate sembra essere determinato dall'effetto congiunto della crisi, dall'inefficacia delle misure di sostegno al consumo delle famiglie e dall'indebolimento delle misure per il recupero dell'evasione fiscale;

le misure *una tantum* e interventi quali lo scudo fiscale incrementano solo in apparenza il gettito, perché hanno un impatto strutturalmente negativo in ter-

mini di diffusa incertezza sulle regole e incentivano comportamenti devianti da parte dei contribuenti;

constatato che:

nel testo del DPEF non è chiaro con quali strumenti il Governo intenda conseguire l'aggiustamento strutturale dei conti pubblici né le misure espansive che dovrebbero garantire l'innalzamento del tasso di crescita reale e potenziale dell'economia del paese; il documento di programmazione economico-finanziaria appare gravemente carente; mancano contenuti essenziali, tra l'altro, non sono individuati gli strumenti per conseguire gli annunciati obiettivi di sviluppo territoriale, in particolare nel Mezzogiorno e nelle aree sottoutilizzate del Centro-Nord; manca un quadro definito dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2010-2013;

valutato che:

gran parte degli oneri connessi alle misure anticicliche adottate dal Governo sono stati compensati mediante tagli, riprogrammazioni e riallocazioni delle risorse nazionali finalizzate in prevalenza allo sviluppo del Mezzogiorno, presenti nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

gli impieghi delle risorse FAS, sovente non coerenti con le finalità proprie del Fondo, hanno ridotto in misura considerevole l'entità dei fondi da ripartire per le aree sottoutilizzate ed esteso anche al Centro-Nord la possibilità di finanziamento sistematico su fonti vincolate alle politiche di coesione a valere sulle risorse stanziato per il periodo 2008-2012, con implicazioni rilevanti anche sul Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, indebolendone significativamente la componente nazionale;

l'area meridionale si trova pertanto a competere, in termini di capacità di assorbimento, con le aree a più alto tasso di sviluppo del Paese che riescono ad attivare una più efficiente programmazione di

spesa e più elevati livelli di progettualità, anche in una non favorevole situazione congiunturale;

nelle condizioni prospettate dal DPEF la pressione fiscale non diminuisce, ma sale in una certa misura, e vi sono rischi concreti di consistenti aumenti, in particolare per effetto della compressione delle risorse per i servizi pubblici e dei provvedimenti sulla spesa della sanità regionale, i cui tagli potrebbero essere recuperati attraverso l'aumento dei tributi trasferiti;

il forte declino delle politiche di coesione, sta accrescendo progressivamente la

sperequazione nella distribuzione del reddito nel paese, mentre il blocco dei consumi e la precarizzazione crescente dei rapporti di lavoro aumenta l'esigenza di incisive politiche sociali;

l'esiguità delle risorse aggiuntive mobilitate per contrastare la crisi, in particolare per finanziare gli investimenti in infrastrutture e per incentivi al sistema produttivo nelle aree più deboli e incise dalla crisi appare difficilmente sostenibile sia dal punto di vista economico che sociale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2542 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomio, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio	43
--	----

ERRATA CORRIGE	43
----------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

C. 2542 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, fa presente che l'accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e il Marocco – in relazione al quale la III Commissione ha sollecitato l'espressione del prescritto parere – è stato concluso il 12 dicembre 2006 e rappresenta un significativo superamento della precedente (e tuttora vigente) dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei, costituendo, inoltre, il primo caso di accordo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con un Paese extra-europeo in materia di trasporto aereo: esso, oltre a contribuire alla graduale apertura dei rispettivi mercati del trasporto aereo, prevede l'allineamento completo delle parti contraenti (in questo caso, del Marocco) ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la difesa dei consumatori e dell'ambiente. Fa notare, pertanto, che l'accordo si propone

neo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e il Marocco – in relazione al quale la III Commissione ha sollecitato l'espressione del prescritto parere – è stato concluso il 12 dicembre 2006 e rappresenta un significativo superamento della precedente (e tuttora vigente) dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei, costituendo, inoltre, il primo caso di accordo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri con un Paese extra-europeo in materia di trasporto aereo: esso, oltre a contribuire alla graduale apertura dei rispettivi mercati del trasporto aereo, prevede l'allineamento completo delle parti contraenti (in questo caso, del Marocco) ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la difesa dei consumatori e dell'ambiente. Fa notare, pertanto, che l'accordo si propone

la finalità generale di giungere ad una sostanziale ed effettiva conformità degli accordi bilaterali con la normativa comunitaria in vigore.

Per quanto riguarda gli aspetti di più diretto interesse della Commissione, segnala esclusivamente l'articolo 20 dell'accordo in esame, il quale interviene in materia di aspetti sociali del trasporto aereo, prevedendo l'esplicito riferimento al rispetto della normativa comunitaria, come specificata nell'allegato VI, lettera F, dell'accordo medesimo. In particolare, sottolinea che tale allegato richiama l'esigenza di dare applicazione ad alcune direttive comunitarie in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e di organizzazione dell'orario di lavoro, anche con riferimento all'attuazione dell'accordo europeo sul personale di volo nell'aviazione civile, raggiunto con le organizzazioni sindacali del settore.

Preso atto, pertanto, del circoscritto ambito di intervento del testo in relazione alle competenze della XI Commissione e considerato che l'accordo in titolo si propone di garantire la salvaguardia di aspetti fondamentali anche nell'ambito del trasporto aereo, propone di esprimere parere favorevole.

Giovanni PALADINI (IdV), nel sottolineare la rilevanza dell'accordo in questione, soprattutto nella parte in cui richiama l'esigenza di dare applicazione ad alcune direttive comunitarie in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e di organizzazione dell'orario di lavoro, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Amalia SCHIRRU (PD) ritiene che l'accordo in esame apra nuove prospettive nel campo delle relazioni tra l'Unione europea e il Marocco, favorendo un allineamento dell'ordinamento di quel Paese alla legislazione comunitaria in materia di trasporto aereo, anche per quanto concerne la salvaguardia di essenziali diritti dei lavoratori del settore, tra i quali rientrano quelli relativi agli orari di lavoro. Nel

sottolineare, peraltro, come tale accordo soddisfi anche l'esigenza fondamentale di assicurare la totale sicurezza ai trasporti delle merci e delle persone nell'ambito degli scambi tra Marocco e Unione europea, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Teresio DELFINO (UdC), dichiarando di condividere pienamente le considerazioni testé espresse dai deputati intervenuti nel dibattito, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 17 giugno 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli, ha inviato alla presidenza una lettera, in data 17 luglio 2009, con la quale segnala che il suo dicastero segue con particolare attenzione il lavoro della XI Commissione per l'esame dei provvedimenti in titolo, che si pongono l'obiettivo di un riordino della normativa previden-

ziale, retributiva e occupazionale per i lavoratori dello spettacolo. Fa presente, in proposito, che il rappresentante del Governo segnala che « si tratta di un argomento di particolare rilevanza, attesa anche la forte aspettativa che tali lavoratori nutrono rispetto all'esigenza di interventi organici per la previdenza e l'assistenza del settore, al momento privo di qualsiasi ammortizzatore sociale o rete protettiva »; in questo senso, il Governo aveva anche sostenuto la presentazione di un emendamento in materia al Senato, in occasione dell'esame del cosiddetto « collegato lavoro » alla manovra finanziaria per il 2009, che tuttavia è stato successivamente ritirato. Avverte quindi che, per tali ragioni, il sottosegretario Viespoli rappresenta la disponibilità a contribuire fattivamente all'esame dei richiamati provvedimenti — anche mediante la possibile predisposizione di proposte emendative nelle sedi che si riterranno opportune — nel presupposto che si possa attribuire una corsia privilegiata ai progetti di legge in corso di esame da parte della XI Commissione, che — secondo il rappresentante del Governo — « opportunamente intervengono sulla materia previdenziale, retributiva e assistenziale della categoria e che appare utile portare avanti in un confronto tra gli organi istituzionalmente competenti a seguire i citati profili normativi ».

Visto il contenuto della lettera citata e attesa l'esigenza di prevedere un adeguato percorso di esame dei testi abbinati, fa presente, quindi, che la presidenza sottoporà alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la proposta di svolgere un ciclo di audizioni informali sui provvedimenti in

titolo, da effettuare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la prevista pausa estiva. A tal fine, prospetta al relatore e ai gruppi l'opportunità di indicare, entro il prossimo martedì 28 luglio, un eventuale elenco di soggetti da convocare alle predette audizioni.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 23 luglio 2009.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 207, del 22 luglio 2009, a pagina 104, seconda colonna, alla ventiseiesima riga, le parole « dell'età contributiva media » si intendono sostituite dalle seguenti « dell'anzianità contributiva media ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione e C. 2124 Di Virgilio (*Seguito dell'esame e rinvio*) 44

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura 46

AVVERTENZA 46

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione e C. 2124 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 luglio 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità

dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Vittoria D'INCECCO (PD), dopo aver ringraziato l'onorevole Di Virgilio per l'ampia e articolata relazione, sottolinea la necessità di un intervento normativo estremamente chiaro. Servono infatti, a suo avviso, regole precise e non equivoche, informate al rispetto dell'autonomia dei medici e dei pazienti. Al riguardo, ammette il proprio disagio per le ipotesi di disciplina legislativa che, a suo avviso, rischiano di configurare un'intromissione del legislatore in scelte che attengono alla sfera più intima della vita di un individuo. Auspica, infine, che il dibattito prosegua nel clima di sereno e costruttivo confronto che ne ha caratterizzato l'avvio.

Benedetto Francesco FUCCI (Pdl) fa presente che l'esame del provvedimento in titolo ha luogo dopo mesi carichi di tensione. A seguito del caso di Eluana Englaro, ci si è trovati ad affrontare un tema dalle enormi implicazioni etiche. È diffi-

cile – o forse sarebbe meglio dire impossibile – rispondere alla domanda su quale sia il confine che separa l'eutanasia dal rispetto del diritto di un uomo a non subire, contro la sua volontà, forme di accanimento terapeutico.

Tuttavia, rileva che una certezza, a suo avviso, esiste: idratazione e alimentazione, pur se somministrate per via artificiale a persone non più in grado di provvedere a se stesse, non possono e non potranno mai essere considerate come forme di accanimento terapeutico. E questo spiega anche la sua piena condivisione dell'intenzione del Governo di approvare un decreto-legge, quando ancora c'era la speranza di salvare la vita di Eluana Englaro, ed è un punto fermo per l'esame del provvedimento in Commissione. L'articolo 3 del testo approvato dal Senato, il cui argomento era stato poi tra quelli più discussi in quella sede, stabilisce chiaramente, al comma 5, che alimentazione e idratazione sono « forme di sostegno vitale » e che perciò « non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento ».

Fa presente, poi, che, a suo avviso, esiste un altro punto fermo, che il testo approvato dal Senato sembra mettere a fuoco in modo attento e puntuale: si riferisce all'articolo 7, concernente il ruolo del medico. Il progetto di legge afferma infatti che le indicazioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza. È importante, e non solo dal punto di vista formale, che una legge sulla « fine della vita » affermi, pur nel pieno rispetto del diritto al rifiuto dell'accanimento terapeutico, che è tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, il fatto che, al di là di tutto, compito della medicina sia quello di fare il possibile per salvare vite umane.

Per quanto riguarda il ruolo del fiduciario, osserva che la vicenda di Eluana Englaro lo ha profondamente colpito perché in quella tragica vicenda il fiduciario –

perché questo era il ruolo cui il padre Bepino Englaro era stato chiamato anni fa dai giudici – si è basato su di un consenso che si presumeva esistente in base allo stile di vita tenuto da una persona, ma senza che ci fosse un qualche documento scritto e inoppugnabile che certificasse la volontà espressa di Eluana Englaro.

Rileva, poi, che ha profondo rispetto per il dolore che ha travagliato la famiglia Englaro, ma, allo stesso tempo, non può non chiedersi come sia stato possibile, per decidere sulla vita e sulla morte di una persona, basarsi su una volontà del tutto presunta. Per questo, apprezza il contenuto dell'articolo 6 del progetto di legge approvato dal Senato, soprattutto dove prevede che il fiduciario opera sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate.

In conclusione, auspica che, così come è accaduto presso la Commissione Igiene e sanità del Senato, durante l'esame in sede referente – basti pensare al buon lavoro svolto dalla maggioranza e dall'opposizione sull'articolo 1, a proposito del « consenso informato » –, i lavori della Commissione su questo provvedimento tanto rilevante si svolgano in modo sereno e costruttivo. La ricerca del dialogo, tuttavia, non può far dimenticare il rispetto di quelli che sono i valori non negoziabili di ciascuno in ambito etico. Personalmente, condivide profondamente il contenuto della proposta di legge varata dal Senato, perché in essa ritrova proprio quelli che sono, appunto, i suoi valori non negoziabili: il rispetto della volontà individuale, che però non deve mai sovrastare il principio della tutela dell'inviolabilità della vita, che è superiore a qualunque altro; l'importanza della collaborazione tra il medico e il fiduciario, conosciuta anche come « alleanza terapeutica », ma anche la garanzia che la professionalità dei medici sia salvaguardata e che essi non siano strumentalizzati come semplici esecutori di una volontà loro imposta.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche.

C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.

C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli e Stefani (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Nulla osta su emendamenti</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2542 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. Atto n. 100 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	53
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Atto n. 101 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	53

ATTI COMUNITARI:

Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ». COM(2009)44 def (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	58

SEDE REFERENTE:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione del Relatore</i>)	60

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Stoccolma (6-7 luglio 2009)	54
ALLEGATO 3 (Comunicazioni del vicepresidente della Commissione, on. Enrico Farinone, sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Stoccolma (6-7 luglio 2009)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
AVVERTENZA	55
ERRATA CORRIGE	55

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2602 Cirielli e Stefani.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Nulla osta su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di legge in titolo di nulla osta sugli emendamenti ad essa riferiti.

Enrico FARINONE (PD) giudica opportuno che alla materia della partecipazione italiana a missioni internazionali sia stato assicurato, mediante la proposta di legge in esame, un *iter* autonomo rispetto al decreto-legge n. 78 del 2009, consentendo in tela modo al Parlamento di esprimersi in maniera *bipartisan* su un tema così rilevante. Esprime quindi preoccupazione per le disposizioni di copertura finanziaria del provvedimento, che appaiono forzate formalmente – in quanto rimandano ad un decreto-legge in corso di conversione – e incerte nella sostanza, poiché sono garantite per soli 4 mesi, facendosi riferimento, per il seguito, a entrate meramente ipotetiche.

Auspica in ogni caso che la proposta di legge in esame possa rafforzare il peso dell'Italia in ambito internazionale, così come contribuire a scongiurare eventi drammatici come quelli di recente avvenuti in Afghanistan.

Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, sottolinea come la maggioranza condivida pienamente i contenuti del provvedimento, sul quale auspica vi possa essere la massima convergenza da parte di tutte le forze politiche, anche al fine di esprimere la massima solidarietà ai militari italiani impegnati in missioni di pace.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

C. 2541 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, nel rinviare alla relazione svolta, ricorda come dall'attuazione del presente accordo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma GALILEO, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l'Agenzia spaziale italiana versa all'Agenzia spaziale europea.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.

C. 2542 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, illustra i contenuti dell'accordo euromediterraneo sul trasporto aereo tra la Comunità europea ed il Marocco, concluso il 12 dicembre 2006, che costituisce un significativo superamento della precedente – e tuttora vigente – dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo esso prevede l'allineamento completo delle parti contraenti – in questo caso del Marocco – ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

L'accordo in esame è il primo stipulato con un paese non europeo sulla scia delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bi-

lateralmente – vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e paesi terzi – con la normativa comunitaria in vigore.

Ricorda peraltro lo stretto legame tra l'accordo in esame e l'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e il Marocco, in vigore dal 1° marzo 2000, che ne costituisce in qualche modo la cornice, al punto tale che il comma 3 dell'articolo 28 dell'accordo in esame prevede la cessazione dei suoi effetti o la sospensione di essi, nel caso dell'eventuale cessazione o sospensione dell'accordo di associazione.

Segnala parimenti che l'accordo in esame appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, dei quali pertanto è necessaria la ratifica.

Passando al contenuto dell'accordo in esame, evidenzia che esso si compone di un preambolo, 30 articoli e 6 allegati.

Già nelle premesse – come nota la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – sono contenuti i punti principali che hanno ispirato la stipula dell'accordo, il cui articolo 1 procede a una serie di definizioni.

Il Titolo I dell'Accordo è dedicato alle disposizioni economiche, e comprende gli articoli 2-13.

L'articolo 2 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'accordo ai vettori di una parte con riferimento al territorio dell'altra parte: in nessun caso, tuttavia, i vettori europei in Marocco e quelli marocchini nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno.

In base all'articolo 3 le autorità competenti di una parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente una serie di condizioni.

Il disposto dell'articolo 4 è strettamente correlato al precedente articolo, poiché

riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio.

Ai sensi dell'articolo 5 sarà il comitato misto istituito dall'accordo in esame, con decisione preliminare, a stabilire le questioni relative alla partecipazione di maggioranza o al controllo effettivo di un vettore aereo: nella decisione verranno altresì precisate le condizioni di gestione dei servizi oggetto dell'accordo, inclusi quelli implicanti paesi terzi.

In base al successivo articolo 6 vige l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle parti contraenti l'accordo: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri. Particolarmente rilevanti risultano gli obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie.

Per quanto riguarda la concorrenza, sulla scorta dell'articolo 7 è prevista l'applicazione delle pertinenti disposizioni (Titolo IV) dell'Accordo di associazione CE-Marocco, salvo che per eventuali norme più specifiche contenute nell'accordo in esame.

Il Titolo IV dell'Accordo, di cui fanno parte gli articoli dal 33 al 41 compreso, concerne « Pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche ». In tale contesto le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti relativi ad operazioni correnti. Esse garantiscono inoltre, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco insieme alla liquidazione e al rimpatrio dei corrispondenti profitti. In caso di gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti sia l'Unione Europea che il Marocco potranno comunque adottare misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, alle condizioni stabilite dal GATT e dal Fondo monetario internazionale.

In materia di concorrenza l'Accordo prevede che alle imprese marocchine venga applicata la normativa comunitaria. Le Parti assicurano, inoltre, come stabilisce l'articolo 39, un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, in conformità ai massimi standard internazionali.

Assai rilevante è quanto previsto dall'articolo 8 in materia di sovvenzioni, che in linea generale vanno escluse in quanto distorsive della concorrenza e dannose per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune. Quando si ritenga comunque indispensabile accordare una sovvenzione, la parte interessata ne informa preventivamente la controparte, la quale può investire della questione il comitato misto. In difetto di composizione della controversia ciascuna delle parti potrà applicare le misure antisovvenzione più appropriate. L'articolo 8 si conclude salvaguardando il diritto delle parti di assicurare in ogni caso i servizi aerei essenziali e di far fronte agli oneri di servizio pubblico.

Il capitolo delle opportunità commerciali è affrontato nell'articolo 9, in base al quale i vettori di ciascuna delle parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, è espressamente specificato il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chicchessia è libero, in valuta vocale o in altra convertibile. È altresì liberalizzato il trasferimento in patria dei redditi prodotti con tali attività sul territorio dell'altra parte contraente, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della richiesta.

L'articolo 10 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti,

lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi.

Concludono il Titolo I gli articoli 11, 12 e 13, in base ai quali è vietato per una parte imporre ai vettori dell'altra parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali. D'altra parte è prevista la libertà di fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'accordo in esame; rimangono comunque soggette alla normativa comunitaria le tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE.

Il Titolo II, dedicato alla cooperazione in campo normativo, è composto dagli articoli 14-20.

In base all'articolo 14, concernente specificamente la sicurezza aerea, le parti si impegnano ad applicare la pertinente normativa comunitaria quale analiticamente specificata nella parte A dell'allegato VI. In particolare, è prevista la facoltà di ispezione a bordo e attorno ad un aeromobile impiegato nel traffico aereo internazionale, a fini di controllo dei documenti e dello stato della macchina.

Particolare rilievo assume l'articolo 15, il cui comma 1 richiama tutta una serie di convenzioni internazionali in materia, mentre la restante parte dell'articolo 15 riguarda la cooperazione tra le parti al fine di un'efficace protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia.

In particolare, le parti dispongono affinché nei propri territori si prendano misure efficaci per sottoporre a controlli di sicurezza i passeggeri e i loro bagagli, le merci trasportate e ogni altro elemento suscettibile di recare minaccia.

L'articolo 16 concerne la gestione del traffico aereo, rispetto alla quale è previsto l'impegno delle parti al rispetto delle disposizioni della parte B dell'allegato VI, nella prospettiva dell'estensione al Marocco del Cielo unico europeo.

Gli articoli 17-20 riportano l'impegno delle parti al rispetto della normativa comunitaria nei campi, rispettivamente,

della protezione dell'ambiente, della tutela dei consumatori, dei sistemi telematici di prenotazione e per quanto concerne gli aspetti sociali.

Il Titolo III, composto dagli articoli 21-30, contiene le disposizioni istituzionali e finali.

In particolare, l'articolo 22 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'accordo, che può formulare raccomandazioni ma anche adottare decisioni vincolanti per le parti. L'articolo 23 è invece dedicato alla risoluzione delle controversie, che in primis vanno sottoposte al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco.

L'articolo 24 riguarda invece le misure di salvaguardia che ciascuna delle parti può adottare qualora ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo.

L'articolo 25, è dedicato alla portata geografica dell'accordo, che si inquadra nell'ambito del Partenariato euromediterraneo iniziato con la dichiarazione di Barcellona del novembre 1995 e proseguito con la creazione dell'Unione per il Mediterraneo.

L'articolo 26 riguarda il rapporto dell'accordo in esame con altri strumenti pattizi, e dispone che il presente accordo sostituisca quelli bilaterali vigenti tra il Marocco e alcuni degli Stati membri dell'Unione europea, salvo le parti da esso non coperte. Mentre l'articolo 27 detta procedure per la modifica dell'accordo o degli allegati ad esso, l'articolo 28, in merito alla durata, stabilisce che l'accordo in esame è concluso tempo indeterminato, ma ciascuna delle parti, attraverso i canali diplomatici, può notificare la denuncia dell'accordo, che va inoltrata nel contempo all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile.

Per quanto concerne gli allegati, il primo di essi riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'allegato II elenca gli accordi bilaterali fra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea che l'accordo in esame è destinato a sostituire. L'allegato III riporta l'elenco

delle autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici. L'allegato IV contiene disposizioni transitorie, mentre l'allegato V elenca gli Stati europei non comunitari (quelli dello Spazio economico europeo) ai cui cittadini l'accordo ammette possa far capo prevalentemente la proprietà di un vettore aereo europeo.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli, con le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'accordo sul trasporto aereo tra la Comunità europea e il Marocco. L'articolo tre riporta la consueta norma per la quale la legge di autorizzazione alla ratifica entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione introduttiva al disegno di legge afferma non esservi oneri per il bilancio dello Stato relativi all'attuazione dell'accordo in esame in quanto, oltre a quanto detto a proposito dell'articolo 10 dell'accordo, anche le riunioni del comitato misto di cui all'articolo 22 vedranno l'ENAC far fronte con propri fondi, in quanto saranno dipendenti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile a prendervi parte.

Alla luce dei contenuti richiamati, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea l'importanza dell'Accordo, che si inquadra nell'ambito del Partenariato euro-mediterraneo iniziato con la dichiarazione di Barcellona del novembre 1995 e proseguito con la creazione dell'Unione per il Mediterraneo.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, evidenzia che nell'ambito dei rapporti con i Paesi del Mediterraneo l'Italia debba farsi promotrice di iniziative, ponendosi all'avanguardia rispetto ai partner europei.

Mario PESCANTE, *presidente*, condivide la valutazione del collega Farinone e ritiene che la prossima presidenza di turno dell'Unione europea possa essere una buona occasione per stabilire, sul tema, un proficuo rapporto bilaterale con la Spagna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.

Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Gianluca PINI (LNP) con riferimento al provvedimento in oggetto, riterrebbe opportuno che la XIV Commissione segnali, mediante una osservazione da inserire nel parere, la necessità di prevedere adeguate risorse per il Fondo nazionale di solidarietà contro le avversità atmosferiche. Evidenzia infatti che il decreto-legge n. 78 del 2009, attualmente in fase di conversione, non contiene misure a sostegno del settore agricolo, e che la necessità di garantire sostegno al settore attraverso forme assicurative rientra a pieno titolo tra gli obiettivi della Politica agricola comune (PAC).

Sandro GOZI (PD) condivide pienamente le osservazioni formulate dal collega Pini. Ritiene inoltre che il parere della XIV Commissione dovrebbe recare una osservazione anche riguardo alla situazione delle piccole e medie imprese, anche tenuto conto delle indicazioni contenute nello *Small Business Act*, che avrebbero consentito di adottare diverse iniziative a sostegno del settore. Un ulteriore richiamo merita altresì, a suo avviso, il tema delle

infrastrutture, alle quali il DPEF dedica scarsa attenzione.

Isidoro GOTTARDO (PdL) condivide pienamente la preoccupazione manifestata dal collega Pini in ordine al Fondo di solidarietà in agricoltura, già oggetto di un rilievo nell'ambito del parere da lui formulato e approvato dalla Commissione sul decreto-legge n. 78 del 2009. Evidenzia tuttavia, anche in qualità di componente della XIII Commissione, la necessità che si precisi che il reperimento di risorse a favore del Fondo di solidarietà rappresenta una priorità assoluta rispetto a ogni altro sostegno del settore. Occorre quindi, in questa fase, accantonare altre iniziative volte al reperimento di risorse per micro interventi settoriali; è necessaria, anche da parte del Governo, l'assunzione di un impegno in tal senso.

Gianluca PINI (LNP) si associa alla osservazione formulata dall'onorevole Gottardo.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.

Atto n. 100.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, tenuto conto della delicatezza della materia in esame, ritiene opportuno consentire un'ulteriore riflessione sul provvedimento prima di procedere alla formulazione di una proposta di parere.

Gianluca PINI (LNP) concorda circa la necessità di posticipare la conclusione dell'esame del provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Atto n. 101.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio 2009.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, anche su questo provvedimento ritiene opportuno, prima di procedere alla formulazione di una proposta di parere, attendere l'esito della sottoscrizione degli accordi bilaterali con la Repubblica di San Marino, rispetto alla quale recenti notizie di stampa danno conto di indagini in corso relative a ipotesi di riciclaggio.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.25.

Libro verde «Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti».

COM(2009)44 def.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.30.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta 1° luglio 2009.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, formula una proposta di relazione per l'Assemblea avente ad oggetto la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 (*vedi allegato 2*), affinché la Commissione possa procedere alla sua approvazione nel corso della prossima settimana.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 23 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.35.

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Stoccolma (6-7 luglio 2009).

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che alla riunione dei Presidenti COSAC, svoltasi a Stoccolma il 6 e 7 luglio scorso, si è recato il Vice Presidente Farinone, che invita a dare conto dei contenuti della riunione.

Enrico FARINONE (PD) rende una relazione sul tema in oggetto (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 9.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.
C. 2539 Governo.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato.

ATTI COMUNITARI

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.
COM(2008)794 def.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 206 del 21 luglio 2009, all'allegato 2, a pagina 349, seconda colonna, ultima riga, dopo le parole

« 7.023. Il Relatore », aggiungere il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 15 della legge comunitaria 2008, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. All'articolo 15 della legge comunitaria 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 ».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: *d-bis*) alla valorizzazione e diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale eno-gastronomico ed agro-silvo-pastorale. »;

b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: « d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio » sono inserite le seguenti: « e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

c) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa » con le

seguenti: « Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno » ».

7.024. Il Relatore.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 206 del 21 luglio 2009, all'allegato 5, a pagina 356 e a pagina 357, sopprimere tutte le parole a partire dalla prima riga della prima colonna di pagina 356 fino all'ultima parola di pagina 357, sostituendole con le seguenti:

« La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali COM(2009)126 def.;

rilevato che:

la proposta di direttiva costituisce il primo importante provvedimento attuativo del c.d. *Small Business Act* e si propone di risolvere un problema che affligge il sistema delle imprese e che assume dimensioni particolarmente gravi nel caso dell'Italia. Si tratta, appunto, dei ritardi che si registrano nel pagamento delle forniture di beni e servizi, specie da parte delle pubbliche amministrazioni;

i ritardi arrecano enormi difficoltà alle imprese creditrici, specie di piccole e medie dimensioni, che vengono private della liquidità necessaria per proseguire le loro attività e realizzare nuovi investimenti, pregiudicandone le prospettive di crescita e, in alcuni casi, anche la stessa possibilità di sopravvivenza. I ritardi impongono, in particolare, alle imprese di indebitarsi con il sistema creditizio per acquisire le risorse di cui hanno bisogno, in tal modo peggiorandone le condizioni di precarietà finanziaria;

il problema ha assunto dimensioni decisamente allarmanti nell'attuale fase congiunturale contrassegnata dalla grave

crisi economica e dalla forte contrazione della domanda e, conseguentemente, degli ordinativi;

le iniziative assunte dal Governo con le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2009, in corso di conversione, appaiono coerenti con gli obiettivi che si prefigge di conseguire la proposta di direttiva e pongono le premesse per una soluzione « a regime », di carattere strutturale del problema, che richiederà l'adozione di ulteriori misure, in particolare con riferimento alla previsione per cui sarà stabilito in 30 giorni il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni saranno comunque tenute a pagare le fatture;

considerata l'esigenza che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione, sia trasmesso alla Commissione europea e al Parlamento europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) la proposta di direttiva appare pienamente coerente con il principio di sussidiarietà, posto che i ritardi di pagamento determinano un impatto negativo sugli scambi intracomunitari in quanto molto spesso le amministrazioni pubbliche tendono ad essere meno sensibili al rischio di una perdita di reputazione quando il creditore è un fornitore straniero. L'adozione di una disciplina uniforme a livello europeo, che rafforzi le previsioni della direttiva 2000/35, è motivata anche con riferimento all'obiettivo di contrastare forme di protezione sleale degli operatori economici nazionali a svantaggio di imprese di altri Stati membri;

b) circa la graduazione della misura degli importi da corrispondere ai creditori a titolo di risarcimento per i costi interni e amministrativi provocati dai ritardati

pagamenti, per i quali si prevedono tre scaglioni, si valuti con la massima attenzione il rischio di determinare condizioni sperequate, in particolare quando si tratti di importi pari o di poco superiori a 10 mila euro rispetto a quanto dovuto per importi immediatamente inferiori alla misura indicata;

c) si assumano tutte le iniziative, sia di natura legislativa che di carattere amministrativo, idonee a garantire l'integrale applicazione della proposta di direttiva, anche per quanto concerne l'indicazione in 30 giorni del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono provvedere ai pagamenti. ».

ALLEGATO 1

**Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ».
COM(2009)44 def.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIV Commissione,

esaminato il Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto, al servizio della politica comune dei trasporti » (COM(2009)44 def.) ed espresso apprezzamento per l'iniziativa della Commissione europea di una revisione delle priorità e degli obiettivi della politica del settore delle reti TEN-T;

giudicato condivisibile l'obiettivo di un'evoluzione della strategia sino ad oggi seguita dei progetti prioritari, nel senso di integrarla facendo riferimento a una rete prioritaria che offrirebbe il valore aggiunto di raccordare più sistematicamente i nodi (causa dei maggiori problemi di congestione) con porti e aeroporti come punti di ingresso della rete e principali punti di interconnessione intermodale;

ferma restando la necessità di garantire una sostanziale continuità con l'approccio seguito sinora, al fine di razionalizzare e riorientare l'impostazione attuale e contribuire più efficacemente al perseguimento di importanti obiettivi comuni, nonché per rispondere alle sfide del settore sotto il profilo politico, economico, ambientale e tecnologico, anche al fine di evitare dispersione di risorse già assegnate per progetti prioritari;

preso atto, altresì, delle conclusioni sul Libro verde approvate dal Consiglio trasporti, comunicazioni ed energia del 12 giugno 2009, nelle quali si sottolinea l'im-

portanza di tenere conto della coesione territoriale, economica e sociale, nonché di un coordinamento con le misure e gli obiettivi definiti nell'ambito della politica comune dei trasporti (trasporti intelligenti, gestione del sistema del traffico, interoperatività, innovazione tecnologica, nonché i corridoi di trasporto ferroviario, corridoi verdi e blocchi di spazio aereo) tenendo presente che le reti TEN-T dovrebbero contribuire in maniera significativa alla riduzione delle emissioni di CO₂;

considerato che il metodo suggerito dall'Europa, vale a dire la concentrazione di risorse su determinati progetti prioritari, si è dimostrato particolarmente utile nel nostro paese, dove è molto forte la tendenza a parcellizzare gli interventi e la distribuzione delle risorse;

tenuto conto, inoltre, che lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto riveste un carattere prioritario per l'Italia – caratterizzata da uno storico ritardo e squilibrio infrastrutturale soprattutto a carico delle regioni meridionali e da uno squilibrio modale che grava maggiormente sul traffico su gomma – e che è opportuno che il Paese sappia rappresentare le proprie esigenze e la propria vocazione: la realizzazione delle reti transeuropee situate sul territorio italiano è condizione indispensabile per aumentare i livelli di competitività del Paese e per prevenire fenomeni

di marginalizzazione economica, attesa peraltro la sua peculiare posizione geopolitica;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) considerate le difficoltà finanziarie riscontrate per completare le reti TEN-T, nonché la natura a lungo termine dei progetti di maggiore dimensione, si pone l'esigenza di: 1) aumentare il budget comunitario Ten-T relativo al prossimo periodo di programmazione 2014-2020; 2) concentrare le risorse del budget Ten-T sui 30 progetti prioritari; 3) rendere disponi-

bili i finanziamenti comunitari TEN-T per più di un periodo di programmazione;

b) si rappresenti che l'opzione 1 del Libro verde relativa alla metodologia di pianificazione – che prospetta il mantenimento dell'attuale struttura a doppio livello, basata sulla rete globale (strade, ferrovie, treni ad alta velocità, vie di navigazione interne e porti marittimi) e sui 30 progetti prioritari già individuati con la decisione n. 884 del 2004 – sembra ispirata ad un maggiore realismo e suscettibile di arricchire l'approccio attuale;

c) ferma restando la necessità di dare continuità alle azioni intraprese per il periodo 2007-2013, si valutino eventuali limitate integrazioni all'elenco dei 30 progetti prioritari, ove ritenuti fondamentali per implementare in futuro una rete prioritaria transeuropea; in particolare, l'Italia dovrebbe fare valere il suo interesse per il potenziamento del raccordo con il bacino mediterraneo.

ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008.
Doc. LXXXVII, n. 2.**

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

Considerazioni generali.

L'esame della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 costituisce il primo documento di carattere generale che il Governo presenta alle Camere in questa legislatura ai fini di un confronto articolato su tutte le politiche e le principali questioni relative all'UE nonché sugli strumenti e le procedure per l'intervento dell'Italia – e specificamente del Parlamento – nella formazione della normativa europea.

Nella legislatura in corso la Camera ha, invero, già avuto modo in due occasioni di svolgere – in tutte le Commissioni e quindi in Assemblea – un esame approfondito di atti di carattere generale relativi ai rapporti con l'UE, definendo indirizzi per il Governo.

In primo luogo, con le risoluzioni Gotardo ed altri (6-00017) e Gozi ed altri (6-00019), approvate, quasi all'unanimità, lo scorso 22 aprile 2009 in esito all'esame del programma legislativo e di lavoro per il 2009 della Commissione europea e del programma dei diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese, sono stati definiti indirizzi e priorità di carattere generale per l'azione del Governo in materia europea.

Tuttavia, in questo caso la base per l'esame e l'espressione di indirizzi parlamentari era costituita dalle priorità politiche delle Istituzioni dell'Unione europea e non dalle indicazioni dettagliate del Governo.

In secondo luogo, lo scorso 19 maggio la Camera ha approvato all'unanimità la

risoluzione Centemero ed altri (6-00021), in esito all'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE nel 2007, stabilendo alcune linee generali per il riassetto del quadro normativo e regolamentare relativo all'intervento del Parlamento in materia europea, in particolare al fine di rafforzarne l'intervento nella c.d. fase ascendente.

Poiché la relazione – riferendosi al 2007 – conteneva indicazioni obsolete, non è stato invece possibile procedere né in Commissione né in Assemblea ad una valutazione del merito delle scelte politiche operate dal Governo nei vari settori di attività dell'UE.

Rispetto ai documenti già esaminati, la relazione per il 2008 presenta dunque un evidente valore aggiunto con riferimento ad almeno due principali ambiti di interesse:

contiene numerosi elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee nel 2008, nonché – in casi purtroppo ridotti – sugli indirizzi che esso intende seguire nell'anno in corso. Su questi aspetti le Commissioni di settore hanno svolto un esame approfondito formulando valutazioni ed orientamenti;

reca indicazioni molto accurate sull'organizzazione e gli strumenti di intervento del Governo in materia europea nonché sul raccordo tra Governo, Parlamento, regioni e altri soggetti interessati. Sulla base di questi elementi, la Commissione Politiche dell'Unione europea ha proseguito la riflessione in merito alla

revisione delle norme legislative e regolamentari vigenti relative all'intervento della Camera in materia europea, già avviata nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla legge 11 del 2005 e giunta ad alcune conclusioni in occasione dell'esame della relazione per il 2007.

La presente relazione reca anzitutto alcune considerazioni e proposte in merito alla revisione della struttura della relazione nonché alla sua procedura di esame, anche alla luce dell'approvazione da parte della XIV Commissione di alcuni emendamenti al disegno di legge comunitaria 2009 volti ad adeguare la disciplina dell'articolo 15 della legge 11 del 2005.

In secondo luogo, saranno valutati, sulla base delle indicazioni contenute dalla relazione del Governo, gli strumenti di partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, con particolare riferimento al ruolo del Parlamento.

Per l'indicazione di orientamenti su specifici progetti di atti comunitari o questioni settoriali – che potranno confluire nella risoluzione da approvare in esito all'esame in Assemblea – si fa invece rinvio ai pareri delle singole Commissioni di settore, allegati alla presente relazione.

La procedura di esame della relazione annuale: prospettive di modifica.

La relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008 è giunta all'esame della Camera ben oltre il termine di presentazione del 31 gennaio, in ragione del fatto che il Governo ha giustamente atteso, prima di procedere alla trasmissione, la conclusione dell'esame alla Camera del disegno di legge comunitaria 2008 e della relazione per il 2007.

Le ragioni di questo ritardo sono pertanto – a conferma dell'esperienza delle passate legislature – da rinvenire nella procedura di esame congiunto con il disegno di legge comunitaria prevista dai regolamenti di Camera e Senato.

Tale procedura, pur dotata di una sua logica interna, impedisce al ramo del Parlamento che interviene in seconda lettura sul disegno di legge comunitaria un tempestivo esame della relazione.

Nella risoluzione approvata in Aula all'unanimità nel maggio 2009 sulla relazione annuale per il 2007, la Camera ha già manifestato la volontà di disabbinare – attraverso le appropriate modifiche regolamentari – l'esame della relazione dal disegno di legge comunitaria e di procedere conseguentemente all'abbinamento con l'esame degli strumenti di programmazione legislativa e politica della Commissione europea e del Consiglio dell'UE.

In tal modo, si concentrerebbe in un'unica fase, collocata ad inizio d'anno, l'analisi e il confronto tra le linee d'azione del Governo e delle istituzioni europee e la conseguente definizione degli indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea.

Dopo un'attenta riflessione, la Commissione politiche UE è giunta alla conclusione che è necessario, in via propedeutica rispetto alla riforma regolamentare, apportare le appropriate modifiche dell'articolo 15 della legge 11 del 2005, anche una revisione della struttura e dei contenuti stessi della relazione.

A questo scopo, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2009 presso la Commissione politiche UE è stato approvato un emendamento che, modificando l'articolo 15 della legge 11 del 2005, scinde in due diversi documenti l'attuale contenuto della relazione:

una relazione programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo. Tale documento potrebbe essere agevolmente abbinato all'esame degli strumenti di programmazione legislativa dell'UE, presentati di norma tra novembre e dicembre di ogni anno, configurando una vera e propria sessione di fase ascendente;

una rendiconto, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, delle attività svolte dal Governo nell'anno precedente con indicazione del seguito dato agli indirizzi del Governo. Questo documento potrebbe essere oggetto di un autonomo esame.

Struttura e criteri di redazione della relazione.

In base all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione annuale deve distinguere chiaramente i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso, illustrando:

gli sviluppi del processo di integrazione europea;

la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori;

l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;

i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni, della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del Consiglio dei Ministri delle decisioni del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee destinate alla Repubblica italiana.

La relazione assume dunque un estremo rilievo per il raccordo tra Parlamento e Governo in materia europea in quanto, in base al dettato normativo sopra richiamato e a quello dei regolamenti di

Camera e Senato, dovrebbe consentire, in via sistematica ed organica,:

di verificare l'attività svolta dall'Italia nelle sedi decisionali europee in ciascun settore e per ciascun progetto normativo o tema rilevante;

di ottenere un riscontro del seguito dato dal governo agli indirizzi definiti dalle Camere sia in via generale sia con riferimento a specifici progetti di atti normativi o atti di strategia e di indirizzo dell'UE;

di valutare e discutere gli orientamenti che il Governo intende seguire nell'anno in corso, con riguardo ai principali temi e proposte all'esame delle istituzioni dell'UE;

di operare sugli aspetti sopra richiamati un esame articolato e approfondito presso tutte le commissioni di settore, per le parti di rispettiva competenza, e presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, seguito da un dibattito in Assemblea e dall'approvazione di una risoluzione.

La relazione relativa all'anno 2008 presenta numerosi ed importanti elementi innovativi ma anche, analogamente alle precedenti, numerosi elementi di criticità sotto il profilo della struttura e della tecnica redazionale, rispetto in particolare alle previsioni dell'articolo 15 della legge 11 del 2005.

Sotto il primo profilo, va sottolineato che per la prima volta la relazione menziona, in un apposito allegato, gli atti di indirizzo adottati dalle Camere nonché delle osservazioni trasmesse dalle regioni in merito alla formazione della normativa comunitaria.

Inoltre, sviluppando e consolidando l'impostazione che era stata seguita per la predisposizione della relazione 2007 dal precedente Governo, è presente una apposita sezione, la parte seconda, relativa alla partecipazione italiana all'UE, recante numerose informazioni sull'organizzazione e le attività svolte dalle amministra-

zioni Statali in materia e sul raccordo con le Camere e gli altri oggetti istituzionali nonché con le parti sociali.

Una specifica sezione è inoltre dedicata ad un profilo di estrema importanza, su cui la risoluzione dello scorso maggio sulla relazione per il 2007 richiamava l'attenzione: le strategie di comunicazione per avvicinare l'Europa ai cittadini.

Accanto a questi aspetti positivi, il documento presenta alcune lacune rispetto alla previsione della legge 11 del 2005.

In primo luogo, esso reca un resoconto accurato delle attività svolte nel 2008 e nei primi mesi del 2009 ma solo in un numero limitato di casi definisce gli orientamenti che il Governo intende seguire nel 2009 con riferimento alle politiche ed ai principali provvedimenti all'esame dell'UE.

La mancata indicazione degli orientamenti in questione riduce in misura significativa l'utilità della relazione, pregiudicando l'incisività dell'esame parlamentare e, più in generale, del ruolo delle Camere nella formazione delle decisioni europee.

In secondo luogo, le diverse sezioni tematiche della relazione appaiono redatte secondo criteri non sempre omogenei e in alcuni casi non sono concentrate su aspetti strettamente attinenti alla partecipazione italiana all'UE. In alcuni casi, la relazione sembra addirittura indicare in termini inesatti o incompleti la posizione tenuta dal Governo in seno al Consiglio nell'ambito del negoziato su specifiche proposte legislative, quale in particolare quella relativa alla durata della protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi.

La relazione risulta conseguentemente di non agevole lettura, anche in considerazione delle dimensioni complessive, e ne è compromessa la fruibilità ai fini dell'esame parlamentare.

In terzo luogo, la relazione precisa solo occasionalmente le iniziative assunte e i provvedimenti adottati dal Governo per dare attuazione ai numerosi atti di indirizzo delle Camere da esso stesso richiamati.

Alla luce del fortissimo incremento dell'attività di fase ascendente di Camera e Senato registrato in questo avvio di legi-

slatura, l'indicazione del seguito dato dal Governo agli orientamenti definiti dal Parlamento assume un rilievo ancora più significativo e dovrebbe pertanto essere adeguatamente riportata nelle prossime relazioni annuali.

Anche con riferimento a questo profilo, nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria 2009 la XIV Commissione ha approvato un emendamento volto ad introdurre l'obbligo per il Governo di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli atti di indirizzo da esse adottati in materia europea e di fornire le appropriate motivazioni della posizione assunta qualora essa differisca da quella indicata dalla Camere.

Inoltre, ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie trasmette alle Camere una relazione sui profili in questione.

In attesa della necessaria riforma della struttura del documento e della definitiva approvazione delle modifiche già prospettate dal disegno di legge comunitaria 2009, va dunque richiamata l'attenzione del Governo sulla necessità che le prossime relazioni: in conformità al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005:

espongano in modo più sistematico ed organico gli orientamenti che il Governo stesso intende assumere per l'anno in corso;

siano predisposte secondo criteri redazionali omogenei che consentano, per ciascuna politica o tema, una agevole distinzione tra il resoconto delle attività svolte e l'indicazione di orientamenti per il futuro. A questo scopo potrebbe risultare utile la predisposizione di brevi sintesi in chiusura di ciascuna sezione;

diano conto degli interventi adottati dal Governo per attuare gli indirizzi definiti dalle Camere su singoli atti o progetti di atti dell'UE nonché dei casi di opposizione della riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 del 2005.

Strumenti per la partecipazione dell'Italia all'integrazione europea: prospettive di riforma alla luce del Trattato di Lisbona.

La relazione riporta nella sezione prima della parte seconda, importanti indicazioni sull'organizzazione e sull'attività del Governo in materia europea nonché sulla partecipazione del Parlamento alla formazione e all'attuazione della normativa europea.

Questi dati vanno letti alla luce degli sviluppi intervenuti successivamente alla presentazione della relazione del Governo in relazione al processo di ratifica del Trattato di Lisbona, che rendono urgente la predisposizione di misure legislative e regolamentari per la piena applicazione delle importanti innovazioni introdotte dal Trattato, con particolare riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali.

La fissazione della data del 2 ottobre per il secondo referendum sulla ratifica del Trattato in Irlanda e la possibilità che il Parlamento tedesco approvi entro la fine di settembre le modifiche legislative richieste dal Tribunale costituzionale con la sentenza del 30 giugno 2009 rendono infatti non improbabile l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° novembre 2009 o, al più tardi, il 1° gennaio 2010.

Ai fini dell'attuazione del Trattato la sentenza del Tribunale costituzionale tedesco assume un rilievo significativo proprio perché subordina la ratifica del Trattato di Lisbona da parte della Repubblica federale alla previa modifica della legislazione tedesca vigente, al fine di riconoscere, a fronte delle importanti innovazioni prospettate dal Trattato di Lisbona, sufficienti diritti di intervento del Bundestag e del Bundesrat nel processo di formazione della normativa comunitaria e nell'adozione delle future modifiche ai trattati.

La pronuncia è particolarmente complessa e contiene anche indicazioni che potrebbero essere addirittura intese quale preclusione dell'adesione della Germania

ad un ulteriore avanzamento del processo di integrazione verso un vero e proprio sistema federale.

In questa sede, appare tuttavia opportuno richiamare alcune importanti implicazioni della pronuncia per i parlamenti nazionali:

si precisa che allo stato attuale del processo di integrazione, l'Unione europea continua a trarre la propria legittimazione prevalentemente dagli organi costituzionali, quali i parlamenti, che nei singoli Stati membri agiscono sulla base della sovranità popolare;

si statuisce, conseguentemente, che a fronte dell'estensione delle competenze dell'UE e al rafforzamento delle sue Istituzioni determinato dal Trattato di Lisbona, occorre assicurare che « le responsabilità connesse all'integrazione » siano esercitate adeguatamente dai parlamenti nazionali, non solo attraverso i nuovi poteri previsti dal Trattato, ma anche mediante appropriati strumenti di diritto interno;

si chiarisce in tal modo che un adeguato intervento dei parlamenti nazionali nel processo decisionale comunitario è indispensabile per assicurare il rispetto del principio di democraticità garantito dalla Legge fondamentale tedesca.

Queste conclusioni colgono un elemento comune all'esperienza di tutti gli ordinamenti nazionali: il processo di integrazione europea – il cui avanzamento l'Italia sostiene con convinzione – non deve determinare un'erosione delle competenze dei parlamenti nazionali

In coerenza con questa impostazione, occorre valutare, anche nell'ambito della revisione della legge 11 del 2005 e del regolamento della Camera, non soltanto la definizione di strumenti necessari per l'applicazione delle specifiche disposizioni del Trattato sul ruolo dei parlamenti nazionali ma anche l'introduzione di meccanismi un adeguato rafforzamento della partecipazione del Parlamento alla formazione delle decisioni europee, soprattutto mediante il raccordo con il Governo.

I dati contenuti nella relazione costituiscono una preziosa base di partenza per questa valutazione.

Attività del CIACE.

Un primo importante elemento di riflessione concerne l'attività il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE): la relazione ricorda che nel corso del 2008 il comitato si è riunito quattro volte, in relazione al pacchetto energia-cambiamenti climatici; il comitato tecnico permanente si è riunito invece sette volte, in merito all'attuazione della Strategia di Lisbona.

Altre riunioni si sono svolte a livello di gruppi di lavoro ed hanno riguardato temi ulteriori, quali l'immigrazione, la proprietà intellettuale, la direttiva antidiscriminazione, il fondo di adeguamento alla globalizzazione, le accise, gli organismi geneticamente modificati. Il CIACE ha inoltre organizzato « sessioni di dialogo » con le parti sociali presso il CNEL, in particolare, sul dialogo sociale e sulla Strategia di Lisbona.

Nel 2009 è stata già svolta una riunione per la preparazione del Consiglio europeo di marzo, mentre altre due riunioni riguarderanno la preparazione e l'approvazione del rapporto sullo stato di attuazione della Strategia di Lisbona.

Da questi dati, nonostante alcuni segnali incoraggianti, emerge tuttavia che il CIACE, per la scarsa frequenza delle sue riunioni a livello ministeriale e di comitato tecnico, e per la concentrazione su pochi temi non eserciti quel generale e sistematico ruolo di coordinamento della formazione della posizione italiana in materia di UE che gli è invece attribuito dalla legge 11 del 2005.

È dunque necessario impegnare il Governo a valorizzare il ruolo del CIACE, disponendone l'intervento anche a livello ministeriale su tutte le questioni di maggiore rilevanza. Andranno inoltre considerate modifiche alla legge n. 11 del 2005, volte a rafforzare le competenze del comitato e le risorse umane e finanziarie a sua disposizione.

Il ruolo del CIACE, anche alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è decisivo per una partecipazione più efficace del nostro Paese nelle sedi decisionali europee. Il coordinamento tra le Istituzioni e le amministrazioni nazionali interessate è infatti una condizione imprescindibile sia per la identificazione tutela degli interessi nazionali sia per assicurare un più alto grado di conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo.

Procedure di infrazione.

Un secondo importante elemento di riflessione concerne le procedure di infrazione.

Dai dati riportati nella relazione emerge una significativa riduzione delle procedure di infrazione nel corso del 2008 (da 109 a 159): si tratta del dato in assoluto più basso dal 2000.

Va dunque dato atto al Governo e, in particolare, alla Struttura di missione operante presso il Dipartimento Politiche comunitarie, di essere riusciti a migliorare la capacità del nostro Paese di dare tempestiva attuazione agli obblighi comunitari.

Al tempo stesso, come sottolineato dalla relazione, il numero complessivo delle procedure rimane elevato, tenuto anche conto del fatto che in 15 casi l'Italia è stata già condannata dalla Corte di giustizia e in 13 casi sono state avviate procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per mancata attuazione di sentenze della Corte.

Tali ultime procedure potrebbero determinare una seconda condanna del nostro Paese con conseguente inflazione di ammende per un ammontare sino a 700.000 euro al giorno.

Circa 30 procedure, soprattutto in materia ambientale, sembrano riconducibili ad attività di singoli enti locali. Tuttavia, è evidente che il Parlamento, a partire dalla legge comunitaria per il 2009 di cui abbiamo oggi avviato l'esame, può contri-

buire ad adottare misure opportune per prevenire e ridurre le procedure di infrazione.

A questo scopo è essenziale che le Camere ricevano una informazione tempestiva e sistematica sulle procedure pendenti, in modo da esser poste nelle condizioni di intervenire in modo tempestivo e consapevole.

Il Trattato di Lisbona renderà infatti più celere lo svolgimento delle procedure di infrazione e l'adozione di sentenze di condanna al pagamento di ammende per gli stati inadempienti: è dunque essenziale che il Parlamento sia posto in condizione di prevenire o rimediare agli inadempimenti degli obblighi comunitari.

L'articolo 15-*bis* della legge 11 del 2005 offre alcuni strumenti utili a tale scopo.

Anche in relazione a questi profili, la Commissione Politiche dell'Unione europea ha approvato un emendamento al disegno di legge comunitaria 2009 che, modificando l'articolo 15-*bis* della legge 11 del 2005, dispone la trasmissione su base trimestrale anziché semestrale, come previsto attualmente, delle relazioni del Governo sulle procedure di infrazione e in materia di aiuti di stato nonché delle sentenze della Corte di giustizia relative all'Italia con indicazione del relativo impatto finanziario. Per le procedure di infrazione relative alla mancata attuazione di sentenze della Corte, avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE, il termine è ridotto ad un mese, in considerazione del rischio di adozione di sentenze di condanna ad ammende pecuniarie di ammontare sino a 700.000 euro.

Va considerata in aggiunta la possibilità di una trasmissione sistematica e confidenziale della documentazione relativa a specifiche procedure. Si eviterebbe in tal modo il periodico ricorso a decreti legge salva infrazione.

Il raccordo tra Camere e Governo.

Un terzo importante aspetto esaminato dalla relazione attiene all'adempimento degli obblighi di trasmissione e di infor-

mazione del Governo alle Camere in materia europea.

La relazione ricorda come – in attuazione dell'accordo interistituzionale del gennaio 2008 – siano state migliorate le modalità di trasmissione alle Camere degli atti e progetti di atti dell'UE e contiene l'impegno del Governo a perfezionarle nel 2009.

Al riguardo, va osservato che se la quantità e la tipologia dei documenti ricevuti dalle Camere è soddisfacente, pur essendo necessario migliorarne la tempestività e la classificazione, non altrettanto può dirsi per le informazioni di contesto relative alle iniziative delle Istituzioni dell'UE.

A fronte dei 6.699 documenti trasmessi dal Governo alle Camere nel 2009, il Governo ha proceduto soltanto a segnalare in ciascun invio gli atti di maggiore rilievo, senza tuttavia fornire direttamente o indirettamente le motivazioni di tale segnalazione.

Il Parlamento italiano, a differenza della maggior parte degli altri parlamenti nazionali, non riceve infatti in via sistematica note esplicative in merito ai contenuti, al fondamento giuridico, al quadro negoziale, all'impatto dei progetti di atti dell'UE né indicazioni sulle posizioni assunte dal Governo nelle sedi decisionali comunitarie.

Manca conseguentemente una segnalazione precoce alle Camere delle iniziative di maggiore rilievo su cui è opportuno l'esame parlamentare.

A parte le comunicazioni del Ministro degli esteri prima delle riunioni del Consiglio europeo, le Camere non ricevono inoltre informazioni sistematiche sulle attività svolte dal Governo in seno al Consiglio e alle altre istituzioni dell'UE.

Ciò rende poco agevole la selezione da parte delle Camere dei progetti di atti dell'UE da esaminare e la valutazione della relativa urgenza.

Occorre, sia dando attuazione alle disposizioni esistenti nella legge 11 del 2005, sia attraverso eventuali integrazioni del dettato della legge, colmare queste lacune,

creando un flusso informativo completo e sistematico, non limitato alla mera trasmissione degli atti.

Il nuovo contesto istituzionale disegnato dal Trattato rende infatti indifferibile il rafforzamento del raccordo tra Governo e Camere.

L'esercizio del controllo di sussidiarietà e degli altri poteri di intervento diretto dei parlamenti nazionali nel processo decisionale europeo non deve infatti costituire un canale di intervento nella formazione della normativa europea alternativo rispetto all'attività di indirizzo e controllo nei confronti del Governo.

A questo scopo, appare opportuno individuare alcune linee prioritarie di intervento:

accompagnare alla trasmissione degli atti e dei progetti di atti una segnalazione motivata delle proposte legislative e delle altre iniziative di maggiore rilevanza nonché, almeno nei casi più rilevanti, una valutazione approfondita e tempestiva sui contenuti dei documenti trasmessi, sul loro fondamento giuridico, sull'impatto previsto sull'ordinamento nazionale, sul rispetto dei principi di sussidiarietà. Ciò è essenziale per un esercizio adeguato e coerente del controllo di sussidiarietà e di altre prerogative, quali quelle relative al veto nel campo del diritto di famiglia;

assicurare una partecipazione sistematica dei rappresentanti del Governo alle sedute degli organi parlamentari in cui si discuta di progetti di atti dell'UE o di altri temi europei, in modo da assicurare il confronto politico approfondito ed adeguato;

rafforzare le strutture del Governo incaricate di definire le grandi linee della posizione italiana nelle sedi decisionali comunitarie, con particolare riguardo — come già ricordato — al Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE).

Sarà altresì necessario uno stretto raccordo tra le Camere e il Governo nella definizione delle disposizioni legislative

necessarie per dare attuazione ad alcune specifiche previsioni del Trattato di Lisbona. In particolare, andranno stabilite le modalità di presentazione da parte del Governo del ricorso alla Corte di Giustizia, a nome di una o di entrambe le Camere, per violazione del principio di sussidiarietà da parte delle Istituzioni europee.

La stessa esigenza di cooperazione si porrà per disciplinare la partecipazione del servizio diplomatico italiano al Servizio europeo per l'azione esterna.

L'attuazione della Strategia di Lisbona.

Un ulteriore importante elemento di riflessione in merito al raccordo tra Governo e Parlamento concerne l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona.

La relazione dà conto dell'adozione del piano nazionale di riforma per il 2008-2010 adottato dal Governo nell'ottobre 2008.

Nonostante la relazione affermi che il Parlamento è stato « puntualmente informato sulle azioni legate alla preparazione del PNR », in particolare attraverso l'audizione del Ministro Ronchi sulle linee programmatiche del suo dicastero nel luglio 2009, va ribadita l'esigenza di un reale coinvolgimento delle Camere nell'attuazione della Strategia di Lisbona a livello nazionale.

A questo scopo, è necessario che il Governo consulti adeguatamente le camere sul progetto del piano di riforma e sulle relative relazioni annuali di attuazione.

Ciò risponde non solo alle indicazioni delle stesse Istituzioni dell'UE — ribadite sin dall'introduzione nel 2005 del ciclo di *governance* triennale della Strategia — ma anche all'esigenza di legare le priorità politiche nazionali e le decisioni di spesa agli obiettivi di crescita e occupazione definiti dalle Linee direttrici integrate adottate a livello europeo.

Anche su questo aspetto la XIV Commissione è intervenuta approvando un emendamento alla legge comunitaria 2009 che, modificando la legge 11 del 2005, introduce l'obbligo del Governo di sotto-

porre alle Camere, prima della presentazione alla Commissione europea, il programma nazionale di riforma.

Un'analoga previsione è stata introdotta, con il medesimo emendamento, per il programma di stabilità e i suoi aggiornamenti annuali.

Presenza italiana nelle Istituzioni UE.

Un ultimo punto importante, anche in vista dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, attiene al rafforzamento della presenza italiana presso le istituzioni dell'UE, che fa registrare risultati molto positivi.

Grazie all'azione del Governo, l'Italia si è situata alla fine del 2008 al terzo posto per numero di funzionari di vertice in seno alla Commissione europea, con 4 direttori generali e 4 vice direttori generali. Dati incoraggianti si registrano anche al Parlamento europeo con due direttori generali italiani.

Significativi sono anche i dati relativi al numero di esperti nazionali distaccati (END) presso la Commissione europea: con 93 unità l'Italia si colloca al terzo posto. La relazione non nasconde tuttavia la resistenza di alcune amministrazioni a distaccare i propri funzionari presso le istituzioni UE.

A questo riguardo, occorre, dando piena attuazione alla direttiva sulla razionalizzazione ed il rafforzamento dell'istituto dell'esperto nazionale distaccato presso l'UE, emanata nel 2007, promuovere un ulteriore incremento degli END sia presso le amministrazioni ministeriali sia presso gli organi costituzionali e autorità indipendenti.

Il distacco costituisce infatti un'occasione preziosa di formazione di personale altamente specializzato che può garantire, al rientro, un deciso salto di qualità delle competenze dell'amministrazione di provenienza in materia europea.

Potrebbe essere opportuno prevedere al riguardo le opportune garanzie per una ricollocazione degli END in posizioni ade-

quate e strettamente attinenti alle attività relative all'UE nelle amministrazioni di provenienza ovvero presso il CIACE.

Il raccordo con il Parlamento europeo.

Le innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona pongono altresì l'esigenza di rafforzare il raccordo tra le Camere e il Parlamento europeo.

La Camera si è costantemente opposta alla interpretazione delle innovazioni introdotte dal Trattato di Lisbona come affermazione di un antagonismo tra i parlamenti nazionali da un lato, difensori delle competenze e degli interessi nazionali, e il Parlamento europeo, promotore di un'integrazione più forte.

Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali possono infatti contribuire, pur nel rispetto delle rispettive competenze e procedure, a rafforzare l'esercizio delle rispettive competenze.

In coerenza con questa impostazione la Camera ha già sviluppato forme di cooperazione sistematica sia con gli organi del Parlamento europeo sia, soprattutto, con gli europarlamentari italiani:

si è consolidata la prassi di svolgere su specifiche proposte legislative o temi di interesse comune audizioni di europarlamentari italiani (c.d. tavoli di collegamento);

si sono svolte numerose audizioni o incontri, a Roma o Bruxelles, con il Presidente del Parlamento europeo, con delegazioni di commissioni del Parlamento europeo ovvero con singoli europarlamentari, relatori su specifici provvedimenti o Presidenti di commissione;

si è affermata in questa legislatura, su iniziativa della commissione politiche UE, la prassi di trasmettere di norma al Parlamento europeo tutti gli atti di indirizzo approvati su atti dell'UE e i relativi pareri espressi dalla Commissione politiche UE.

Ulteriori forme di cooperazione bilaterale e multilaterale potrebbero essere svi-

luppate che, anche in relazione alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo nel maggio 2009 sulla base del rapporto Brok.

Al tempo stesso andrebbe considerata con attenzione l'ipotesi di prevedere – sul modello di altri Paesi quali la Germania e il Belgio la partecipazione, in casi specifici da individuare, di europarlamentari italiani ai lavori della XIV Commissione in qualità di osservatori.

Strategie di comunicazione.

La relazione richiama le numerose iniziative di comunicazione promosse dalle Istituzioni dell'UE e dal Governo italiano per avvicinare i cittadini all'Europa.

Nonostante le attività avviate, si avverte l'assenza di una iniziativa di portata ge-

nerale volta ad informare i cittadini sul Trattato di Lisbona e sui principali sviluppi dell'UE, sul modello di quanto realizzato in altri Stati membri.

Come già sottolineato nella risoluzione della Camera dello scorso maggio sulla relazione annuale per il 2007, occorre definire una strategia complessiva in questa direzione, privilegiando in particolare le iniziative di formazione e comunicazione presso le scuole e le università, nonché prevedendo anche la trasmissione da parte della RAI, in fasce orarie di ascolto medio-alto, di contenuti europei appropriati.

Anche la Camera può contribuire a questo processo, mediante l'organizzazione di seminari di approfondimento su specifici temi e la promozione di eventi aperti al pubblico.

ALLEGATO 3

Comunicazioni del vicepresidente della Commissione, on. Enrico Farinone, sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Stoccolma (6-7 luglio 2009).

Lunedì 6 luglio 2009 ho partecipato alla riunione dei Presidenti della COSAC, in preparazione della COSAC plenaria che si svolgerà a Stoccolma il 5 e 6 Ottobre prossimi. Per il Senato era presente la Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, senatrice Boldi.

La presidente della Commissione UE del *Riksdag*, Anna Kinberg Batra, ha illustrato gli ordini del giorno della riunione e della COSAC plenaria, che sono stati entrambi approvati. La COSAC di ottobre tratterà:

andamento della Presidenza svedese;

cambiamento climatico;

trasparenza nelle Istituzioni europee e nei Parlamenti nazionali nella trattazione delle materie europee;

programma di Stoccolma.

Alla Conferenza saranno invitati come osservatori rappresentanti dei Parlamenti di Norvegia e Islanda.

Si è quindi svolta una breve discussione sullo stato delle ratifiche del Trattato di Lisbona, nel corso della quale il rappresentante irlandese ha espresso fiducia che con il prossimo referendum di ottobre l'Irlanda ratificherà il Trattato. Il rappresentante del *Bundestag* ha assicurato che entro il 18 settembre sarà approvata la legge richiesta dalla Corte costituzionale tedesca – mirata al rafforzamento dei poteri del Parlamento rispetto al Governo nella trattazione delle questioni UE – e successivamente il Presidente della Repubblica siglerà la ratifica. Il rappresentante del Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza che in ogni Stato membro siano introdotte norme legislative per conferire adeguato rilievo ai poteri dei Par-

lamenti nazionali, in vista dell'importanza che assumeranno con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Il presidente della Delegazione per le questioni europee dell'Assemblea nazionale francese, Pierre Lequiller, ha richiamato l'attenzione sull'allarme destato dal forte astensionismo alle elezioni europee. Ciò pone un'esigenza di maggiore informazione e contatto con i cittadini, e sono principalmente i Parlamenti nazionali a doversene far carico.

Questioni procedurali.

La presidente Batra ha annunciato che nei prossimi giorni il Segretariato della COSAC invierà i documenti necessari per l'avvio dell'esperimento di sussidiarietà sulla proposta di regolamento relativo alle disposizioni testamentarie e alla proposta di decisione sui diritti procedurali nei processi criminali. I risultati dell'esercizio saranno discussi alla COSAC di ottobre.

Sono state quindi approvate le linee della relazione semestrale redatte dal Segretariato COSAC, nonché la proposta di prorogare l'attuale sistema di cofinanziamento del Segretariato fino al dicembre 2011, per dare tempo alla COSAC di discutere su un assetto definitivo di tale cofinanziamento. Nei prossimi giorni sarà inviata una lettera a tutte le Assemblee, perché manifestino in una « lettera di intenti » la decisione di voler continuare a finanziare il Segretariato fino al termine del 2011. Alla COSAC di ottobre si deciderà sulla nomina del membro permanente del Segretariato, poiché il 15 febbraio 2010 verrà a scadenza il mandato del membro attuale.

Il presidente della Commissione mista per gli affari europei del Parlamento spagnolo, Miguel Arias, ha annunciato che, sotto la Presidenza spagnola della UE (gennaio-giugno 2010), la riunione dei presidenti COSAC si svolgerà il 4 e 5 febbraio, mentre la COSAC avrà luogo dal 30 maggio al 1° giugno.

Priorità e sfide della Presidenza svedese.

Il Ministro svedese per gli affari europei, Cecilia Malström, ha illustrato le priorità della Presidenza svedese, che si impegnerà a rispondere alle aspettative dei cittadini, contando al massimo sulla cooperazione delle Istituzioni europee e dei Parlamenti nazionali:

crisi economica: la Svezia preparerà il dibattito, affinché la Spagna sia pronta a partire con una nuova strategia basata sulla lotta all'esclusione sociale e alla disoccupazione, nonché sul controllo dei mercati finanziari;

cambiamenti climatici: la Presidenza svedese farà di tutto per arrivare ad un accordo al Vertice di Copenhagen di fine dicembre. A tal fine è necessario che l'UE non si divida e svolga un ruolo guida, proponendo di rafforzare la solidarietà dei Paesi ricchi nei confronti di quelli più poveri;

spazio di libertà, sicurezza e giustizia: il programma di Stoccolma dovrà tenere nella massima considerazione il diritto di asilo, e garantire adeguata protezione alla cittadinanza europea;

strategia per il Mar Baltico: non deve essere intesa come un'iniziativa volta a creare nuove strutture, ma come un metodo – sotto la supervisione della Commissione europea – per affrontare i problemi, soprattutto ambientali, di una zona europea che offre grandi potenzialità di crescita economica.

allargamento: il processo deve continuare, nonostante le difficoltà da ultimo registrate nei rapporti tra Croazia e Slovenia;

partenariato orientale: deve essere concretizzato, perché sia operativo a partire dal 1° gennaio 2010;

relazioni esterne: devono essere potenziate soprattutto con gli USA, la Cina e la Russia;

trattato di Lisbona: massimo impegno per la conclusione delle ratifiche.

Nel dibattito seguito alla relazione del Ministro sono state sollevate diverse questioni. Sulla crisi economica si è fatto appello ad un rafforzamento degli organismi di regolamentazione finanziaria – con un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali –, e alla necessità di avviare un « New Deal » per affrontare la crisi secondo una logica che crei continuità tra i programmi già in atto e quelli da avviare, e prestando particolare attenzione alla lotta alla disoccupazione.

Quanto al programma di Stoccolma, è stata da più parti sollevata l'esigenza di prestare particolare attenzione alla tutela della *privacy*, soprattutto sotto il profilo della raccolta di dati sensibili.

Molti degli intervenuti hanno sottolineato che la strategia per il Mar Baltico non deve far dimenticare che molte altre regioni europee hanno bisogno di forti incentivi alla crescita, e che i programmi e le cooperazioni attualmente incorso, come ad esempio nel Mediterraneo, necessitano di un opportuno rilancio.

Sul partenariato orientale è intervenuto il rappresentante del Senato polacco, che ha sottolineato l'opportunità che esso sia strutturato sul modello di Euromed, coinvolgendo dunque tutti i Parlamenti nazionali dell'UE.

Quanto all'allargamento, i rappresentanti del Parlamento turco e del Parlamento croato hanno invitato a compiere tutti gli sforzi, perché non rimanga un problema dimenticato, e siano superate le difficoltà che in questo momento impongono una battuta d'arresto.

Il rappresentante del parlamento spagnolo ha chiesto informazioni sullo svolgimento del prossimo Vertice con gli Stati Uniti, e ha domandato se la Svezia abbia intenzione di entrare nell'area Euro.

Nel mio intervento ho rimarcato la necessità che si arrivi quanto prima alla completa ratifica del Trattato, che solo potrà consentire di avere un Parlamento europeo nel pieno dei suoi poteri, una Commissione definita nella sua composizione e quindi in grado di esercitare il suo ruolo propulsore, un Consiglio europeo finalmente in grado di fissare indirizzi politici stabili, e soprattutto la figura istituzionale – l'Alto Rappresentante per la politica estera – necessaria per conferire all'Europa unità di azione e di identificazione nell'azione esterna.

Quanto alle singole priorità, ho richiamato l'importanza di dare attuazione alla Strategia di Stoccolma, secondo le linee indicate nella comunicazione della Commissione: la creazione di un comune spazio di libertà, sicurezza e giustizia presuppone un'azione concordata e unitaria degli Stati membri, in quanto l'Europa è ormai uno spazio unico. È giusto quindi, come sostiene la Commissione, far maturare una cultura comune tra gli Stati, che induca anche i cittadini ad avvertire la propria sicurezza come un bene comune da difendere, e che li faccia sentire protetti dalle Istituzioni dell'Europa, e quindi anche maggiormente impegnati a sostenerle.

Ho, quindi, osservato che è pienamente condivisibile l'obiettivo della Presidenza di raggiungere un accordo entro la fine del 2009 sul nuovo quadro di vigilanza finanziaria dell'UE, al fine di ristabilire la fiducia dei risparmiatori. La Camera dei deputati sta valutando attentamente la questione ed è orientata ad impegnare il Governo italiano a promuovere soluzioni – sul piano delle strutture e delle procedure – che privilegino il conferimento di poteri più incisivi ed estesi ai nuovi organismi da costituire a livello europeo.

Ho inoltre invitato la Presidenza a continuare a conferire il dovuto rilievo a cooperazioni già da tempo strutturate, come quella con i Paesi del Mediterraneo, che anzi ha bisogno in questo momento di grave crisi nell'area specifica di un rinnovato impulso di intervento da parte dell'Unione.

Ho concluso, esprimendo la convinzione che il grande peso dato dalla Presidenza svedese alle sfide poste dai cambiamenti climatici, con le loro implicazioni non solo ambientali, ma anche economiche, meriti il più ampio sostegno da parte di tutti gli Stati membri.

Nella sua replica, il Ministro Malström ha condiviso l'opportunità che i Parlamenti nazionali siano coinvolti nei piani di lotta alla crisi economica, rispetto alla quale ha invitato la Commissione europea a presentare una comunicazione per la nuova strategia di Lisbona, che si augura trovi più attenta attuazione, anche da parte degli Stati membri, rispetto alla precedente.

Sul programma di Stoccolma, ha convenuto sulla necessità che a misure forti sul piano della sicurezza corrispondano iniziative volte a tutelare la *privacy* dei cittadini.

Quanto alla strategia per il Baltico, ha precisato che prevede progetti concreti soprattutto sul piano ambientale e della sicurezza marittima. La Russia non è parte della strategia, ma dovrà certamente essere coinvolta sotto diversi aspetti, che potranno essere considerati nel prossimo Vertice UE/Russia. Ha poi precisato che la nuova strategia non andrà a scapito dell'impegno europeo in altre aree, come il Mediterraneo, dove rimane costante l'impegno dell'UE.

Sull'allargamento ha ribadito l'impegno della Presidenza nel far continuare il processo, pur ammettendo le difficoltà create dal recente dissidio sui confini tra Slovenia e Croazia.

Rispondendo, infine, al rappresentante spagnolo, ha rivelato che alcuni sondaggi testimonierebbero di una tendenza favorevole degli svedesi ad adottare l'euro, ma che in ogni caso il dibattito al riguardo non sarà avviato prima del 2010.

Ha quindi chiesto la parola il presidente della Delegazione per le questioni europee dell'Assemblea nazionale francese, Pierre Lequiller, per ribadire la assoluta necessità di comunicare con maggiore efficacia ai cittadini l'idea d'Europa. A tal fine ha proposto che uno degli

incontri organizzati congiuntamente dal Parlamento svedese e dal Parlamento europeo sia dedicato al tema della cittadinanza europea.

Più voce ai Parlamenti – cinque anni di progresso nella cooperazione europea.

La Vicepresidente della Commissione europea, Margot Wallström, ha ripercorso i cinque anni, nel corso dei quali la Commissione ha realizzato una strategia di maggiore comunicazione con i Parlamenti nazionali, coinvolgendoli direttamente in un « dialogo politico » con la Commissione, che ha avuto un grande successo, e che certamente faciliterà l'attuazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona che più direttamente riguardano i Parlamenti nazionali.

Da quando, nel settembre 2006, è stato avviato il dialogo politico, la Commissione ha ricevuto quasi 400 pareri dalle Assemblee dell'UE, e si sono svolte quasi 500 riunioni tra Commissari europei e rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Questo processo risponde all'esigenza di dare maggiore voce ai cittadini, e la Commissione è impegnata per formare i propri funzionari affinché le risposte ai pareri dei Parlamenti siano sempre più tempestive e accurate.

La Commissione continuerà a lavorare per una sempre maggiore trasparenza e scambio di informazioni, ma è importante che i Parlamenti nazionali diano sempre più spazio, nei loro lavori, alle questioni europee, anche esercitando un più adeguato controllo sui rispettivi Governi.

Ha concluso manifestando piena disponibilità a collaborare sempre più strettamente con i parlamenti nazionali.

Nell'intervento che ho svolto subito dopo la relazione della Vicepresidente della Commissione europea ho sottolineato come l'astensionismo alle elezioni europee – richiamato in mattinata dal presidente Lequiller – crei un grande allarme sull'adesione dei cittadini all'idea di Europa. A questo riguardo c'è bisogno di una stretta collaborazione tra Istituzioni euro-

pee e Parlamenti nazionali per comunicare meglio ai cittadini il significato dell'Europa, e indurre una loro maggiore partecipazione al dibattito sui temi europei.

Ho poi rilevato che il dialogo politico ha determinato un più forte interesse dei Parlamenti nazionali ad intervenire sulle proposte normative europee, ed ha fatto maturare una più diffusa consapevolezza dell'importanza di incidere tempestivamente sulla fase di formazione delle norme e delle politiche europee. Questa è l'esperienza della Camera dei deputati: dal 2006 ad oggi, infatti, il numero degli atti esaminati in « fase ascendente » dalle nostre Commissioni parlamentari è più che decuplicato, e va sempre più crescendo, accompagnato anche da una più ragionata articolazione dei pareri espressi.

Ho, infine, osservato che la cooperazione tra Parlamenti e con la Commissione europea ha imboccato la giusta strada per la necessaria valorizzazione della dimensione parlamentare in Europa, fondamentale per avvicinare realmente i cittadini alle politiche europee. Sono convinto che, con l'auspicata entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tale dimensione acquisterà un valore fondamentale anche per conferire all'Europa il ruolo che le spetta nella dimensione mondiale.

Molti degli intervenuti hanno sostenuto la primaria responsabilità dei Parlamenti nel controllare i rispettivi Governi, ma anche la necessità che la Commissione risponda sempre puntualmente ai pareri inviati dalle Assemblee.

È stato poi sollevato il problema di una maggiore trasparenza di alcuni processi decisionali, ed in particolare di quelli relativi alla comitatologia: spesso decisioni importanti vengono prese « a porte chiuse » da esperti senza mandato politico, e nulla si riesce a sapere su come vengano adottate le decisioni. Si è, quindi, richiesto alla Commissione di mettere a disposizione dei Parlamenti nazionali, come già avviene per il Parlamento europeo, tutte le informazioni riguardanti la comitatologia.

Il rappresentante della *House of Lords* ha chiesto che la Commissione si interessi per associare i Parlamenti nazionali al controllo su Europol ed Eurojust

Nella sua replica, la Vicepresidente Wallström ha convenuto sulla necessità di un maggior coinvolgimento dei cittadini, che passa attraverso un maggior coinvolgimento e impegno dei Parlamenti nazionali nella trattazione delle questioni europee.

Da parte sua, la Commissione è impegnata a fare sempre meglio sia per garantire risposte più tempestive e puntuali, sia

soprattutto per assicurare maggiore trasparenza, anche per quanto riguarda la procedura di comitatologia.

Del resto, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, i Parlamenti nazionali avranno poteri ancora maggiori; ciò vale anche per il controllo su Europol ed Eurojust, in quanto il Trattato prevede una norma specifica per il controllo esercitato dai Parlamenti.

La presidente della Commissione UE del Riksdag, Anna Kinberg Batra, ha ringraziato tutti gli intervenuti ed ha chiuso la riunione.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Atto n. 101 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE LEGISLATIVA:

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	8
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti, articoli aggiuntivi)</i>	12
<i>ALLEGATO 2 (Ordini del giorno)</i>	15

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

COMITATO DEI NOVE:

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561-A Governo	18
<i>ERRATA CORRIGE</i>	18

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. Emendamenti C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	19
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2411 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	22

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	23
--	----

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; <i>b)</i> Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato. (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
AVVERTENZA	24
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE REFERENTE:	
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 229 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto. Atto n. 100 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	26
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA sulle condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto merci pericolose	33
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2542 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiaco, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio	43
ERRATA CORRIGE	43

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione e C. 2124 Di Virgilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura	46
---	----

AVVERTENZA	46
------------------	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli e Stefani (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Nulla osta su emendamenti</i>)	48
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo a un Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) ad uso civile tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2541 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006. C. 2542 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
--	----

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto. Atto n. 100 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	53
--	----

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Atto n. 101 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	53
--	----

ATTI COMUNITARI:

Libro verde « Verso una migliore integrazione della rete transeuropea di trasporto al servizio della politica comune dei trasporti ». COM(2009)44 def (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	54
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	58
---	----

SEDE REFERENTE:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Doc. LXXXVII, n. 2 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di relazione del Relatore</i>)	60
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Stoccolma (6-7 luglio 2009)	54
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Comunicazioni del vicepresidente della Commissione, on. Enrico Farinone, sugli esiti della riunione dei Presidenti COSAC svolta a Stoccolma (6-7 luglio 2009)</i>)	70
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
AVVERTENZA	55
<i>ERRATA CORRIGE</i>	55

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 1,66

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0002090